

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 1672/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 1673/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 1674/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso	6
Regolamento (CEE) n. 1675/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso	8
Regolamento (CEE) n. 1676/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero	11
Regolamento (CEE) n. 1677/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	13
Regolamento (CEE) n. 1678/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva	16
Regolamento (CEE) n. 1679/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi	18
Regolamento (CEE) n. 1680/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci impiegati nell'alimentazione degli animali	21
Regolamento (CEE) n. 1681/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone	23
Regolamento (CEE) n. 1682/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia	24
Regolamento (CEE) n. 1683/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	25

Prezzo : Lire 10 100

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CEE) n. 1684/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° giugno 1986, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	29
Regolamento (CEE) n. 1685/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	31
Regolamento (CEE) n. 1686/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	33
Regolamento (CEE) n. 1687/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° giugno 1986, a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	36
Regolamento (CEE) n. 1688/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati	38
Regolamento (CEE) n. 1689/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	41
Regolamento (CEE) n. 1690/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso	43
Regolamento (CEE) n. 1691/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	45
Regolamento (CEE) n. 1692/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto	49
Regolamento (CEE) n. 1693/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso	51
★ Regolamento (CEE) n. 1694/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione di un premio per la nascita dei vitelli	54
★ Regolamento (CEE) n. 1695/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione nel Regno Unito del premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello	56
Regolamento (CEE) n. 1696/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi	60
★ Regolamento (CEE) n. 1697/86 della Commissione, del 29 maggio 1986, che modifica il regolamento (CEE) n. 2819/79 che sottopone ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari di alcuni paesi terzi	62
Regolamento (CEE) n. 1698/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che modifica il regolamento (CEE) n. 1573/86 relativo alla vendita a un prezzo fissato forfettariamente in anticipo di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento e destinate ad essere esportate	63
★ Regolamento (CEE) n. 1699/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'acido ossalico, suoi sali e suoi esteri della sottovoce 29.15 A I della tariffa doganale comune originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3599/85 del Consiglio	66
Regolamento (CEE) n. 1700/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	67
Regolamento (CEE) n. 1701/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali	71

Sommario *(segue)*

Regolamento (CEE) n. 1702/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto	74
Regolamento (CEE) n. 1703/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 12 al 18 maggio 1986	76
Regolamento (CEE) n. 1704/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli	78
Regolamento (CEE) n. 1705/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina	81
Regolamento (CEE) n. 1706/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	87
* Regolamento (CEE) n. 1707/86 del Consiglio, del 30 maggio 1986, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil	88

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1672/86 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 1986

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1355/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 720/86 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 29 maggio 1986;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 720/86 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 1986.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 65 del 7. 3. 1986, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	8,11	170,08
10.01 B II	Frumento duro	31,61	217,55 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	46,32	158,78 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	41,18	162,12
10.04	Avena	80,34	159,62
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	149,74 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	—	0
10.07 B	Miglio	41,18	44,68 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	—	160,40 ⁽⁴⁾
10.07 D I	Triticale	(7)	(7)
10.07 D II	Altri cereali	—	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	26,89	253,65
11.01 B	Farine di segala	80,38	237,83
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	62,83	350,28
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	26,24	271,14

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1673/86 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 1986

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1355/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2160/85 della Commissione ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 29 maggio 1986;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati negli allegati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 203 dell'1. 8. 1985, pag. 11.

ALLEGATO I

al regolamento della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza dal Portogallo

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		5	6	7	8
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		5	6	7	8	9
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

ALLEGATO II

al regolamento della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		5	6	7	8
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	4,91
10.01 B II	Frumento duro	0	4,45	4,45	9,42
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	9,44
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	6,88

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		5	6	7	8	9
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	8,74	8,74
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	6,53	6,53
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	16,80	16,80
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	12,56	12,56
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	14,63	14,63

REGOLAMENTO (CEE) N. 1674/86 DELLA COMMISSIONE
del 30 maggio 1986
che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 743/86 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1631/86 ⁽⁴⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁵⁾
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 743/86 modificato, ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 70 del 13. 3. 1986, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU n. L 144 del 29. 5. 1986, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Portogallo	Paesi terzi ⁽¹⁾	ACP o PTOM ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
ex 10.06	Riso :			
	B. altro :			
	I. Risone o riso semigreggio :			
	a) Risone :			
	1. a grani tondi	—	325,89	159,34
	2. a grani lunghi	—	341,39	167,09
	b) Riso semigreggio :			
	1. a grani tondi	—	407,36	200,08
	2. a grani lunghi	—	426,74	209,77
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :			
	a) Riso semilavorato :			
	1. a grani tondi	13,05	502,62	239,38
	2. a grani lunghi	12,97	643,17	309,70
	b) Riso lavorato :			
	1. a grani tondi	13,90	535,29	255,29
	2. a grani lunghi	13,90	689,48	332,39
	III. Rotture	35,55	180,76	87,38

⁽¹⁾ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 486/85 e nel regolamento (CEE) n. 551/85.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

⁽³⁾ Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1675/86 DELLA COMMISSIONE
del 30 maggio 1986
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le
rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2457/85 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1632/86 ⁽⁴⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁵⁾,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso sono fissati negli allegati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 234 del 31. 8. 1985, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 144 del 29. 5. 1986, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

ALLEGATO II

al regolamento della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso in provenienza da paesi terzi

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9
ex 10.06	Riso :				
	B. altro :				
	I. Risone o riso semigreggio :				
	a) Risone :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso semigreggio :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	a) Riso semilavorato :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso lavorato :				
1. a grani tondi	0	0	0	—	
2. a grani lunghi	0	0	0	—	
III. Rotture	0	0	0	0	

REGOLAMENTO (CEE) N. 1676/86 DELLA COMMISSIONE**del 30 maggio 1986****che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/7⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento;

considerando che il prelievo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 deve essere calcolato, se del caso, forfaitariamente, in funzione del tenore di saccarosio, o di altri zuccheri convertiti in saccarosio, del prodotto di cui trattasi e del prelievo per lo zucchero bianco; che, tuttavia, i prelievi applicabili allo zucchero d'acero e allo sciroppo di zucchero d'acero sono limitati all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nell'ambito del GATT;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78⁽⁴⁾, l'importo di base del prelievo per 100 chilogrammi di prodotto deve essere fissato per l'1 % del tenore di saccarosio;

considerando che l'importo di base del prelievo deve essere uguale ad un centesimo della media aritmetica dei prelievi applicabili per 100 chilogrammi di zucchero bianco nei primi venti giorni del mese precedente quello per il quale è fissato l'importo di base del prelievo; che la media aritmetica dei prelievi deve tuttavia essere sostituita dal prelievo applicabile allo zucchero bianco nel giorno della fissazione dell'importo di base se tale prelievo differisce di almeno 0,73 ECU da tale media;

considerando che l'importo di base deve essere fissato ogni mese; che deve tuttavia essere modificato nell'intervallo tra il giorno della sua fissazione e il primo giorno del mese successivo al mese di validità dell'importo di base soltanto se il prelievo applicabile allo zucchero bianco differisce di almeno 0,73 ECU dalla media aritmetica di cui sopra o dal prelievo sullo zucchero bianco che è servito per il calcolo dell'importo di base; che in tal caso l'importo di base deve essere uguale ad un centesimo del prelievo per lo zucchero bianco preso in considerazione per la modifica;

considerando che l'importo di base così determinato deve essere adattato in funzione delle variazioni del prezzo d'entrata dello zucchero bianco che intervengono fra il mese della fissazione dell'importo di base e il periodo di applicazione; che tale adattamento, uguale ad un centesimo della differenza tra i due suddetti prezzi d'entrata, deve essere detratto dall'importo di base ovvero aggiunto allo stesso alle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 837/68;

considerando che il prelievo sui prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81 è composto, a norma del paragrafo 6 dell'articolo 16, di un elemento mobile e di un elemento fisso: l'elemento fisso è pari, per 100 chilogrammi di sostanza secca, ad un decimo dell'importo dell'elemento fisso stabilito conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, punto B, del regolamento (CEE) n. 2727/75⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1355/86⁽⁶⁾; per la fissazione del prelievo all'importazione dei prodotti della sottovoce 17.02 B II della tariffa doganale comune, e l'elemento mobile è pari, per 100 chilogrammi di sostanza secca, al centuplo dell'importo di base del prelievo all'importazione applicabile a decorrere dal primo di ogni mese per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera d), dell'articolo 1 di cui sopra; che il prelievo deve essere fissato ogni mese;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁷⁾,

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.⁽⁴⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34.⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente ;

considerando che l'applicazione delle presenti disposizioni porta a fissare i prelievi all'importazione dei prodotti in parola come figura nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati come figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
17.02	Altri zuccheri allo stato solido ; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati :		
	C. Zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero	0,4733	—
	D. altri zuccheri e sciroppi (esclusi il lattosio, il glucosio e la malto-destrina) :		
	I. Isoglucosio	—	57,00
	ex II. non nominati	0,4733	—
	E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale	0,4733	—
	F. I. Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio	0,4733	—
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove :		
	F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati :		
	III. Sciroppi d'isoglucosio, aromatizzati o colorati	—	57,00
	IV. altri	0,4733	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 1677/86 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 1986

che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, la restituzione per 100 chilogrammi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio; che tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per le restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1467/77⁽⁶⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 766/68, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 1400/78 del Consiglio, del 20 giugno 1978, che stabilisce le norme generali applicabili alla

restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica⁽⁷⁾, per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento;

considerando che per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento;

considerando che l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, a norma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g), del suddetto regolamento; che l'ammontare della restituzione è determinato, per 100 chilogrammi di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti della sottovoce 17.02 B II a) della tariffa doganale comune, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e degli aspetti economici delle esportazioni previste; che la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77 della Commissione, del 30 giugno 1977, che stabilisce le modalità d'applicazione del prelievo e della restituzione per l'isoglucosio e che modifica il regolamento (CEE) n. 192/75⁽⁸⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁹⁾,

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 9.

⁽⁹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente ;

considerando che le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese ; che esse possono essere modificate nell'intervallo ;

considerando che in virtù dell'applicazione di tali modalità, le restituzioni per i prodotti in questione vengono fissate agli importi che figurano nell'allegato del presente regolamento ;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo ; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei

prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione (1)	Importo della restituzione per 100 kg di sostanza secca (2)
17.02	Altri zuccheri allo stato solido ; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati : D. altri zuccheri e sciroppi (esclusi il lattosio, il glucosio e la maltodestrina) : I. Isoglucosio ex II. non nominati, escluso il sorbosio E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale F. I. Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio	— 0,4112 0,4112 0,4112	41,12 — — —
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove : F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati : III. Sciroppi d'isoglucosio, aromatizzati o colorati IV. altri (esclusi gli sciroppi di lattosio, di glucosio e di maltodestrina)	— 0,4112	41,12 —

(1) L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % (regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

(2) Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1678/86 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 1986

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 ⁽²⁾,

visto il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi;

considerando che le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con i regolamenti n. 171/67/CEE e (CEE) n. 616/72 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 ⁽⁶⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 171/67/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 171/67/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva dev'essere fissata prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzione dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, sul mercato della Comunità, nonché dei prezzi dell'olio d'oliva sul mercato mondiale,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio d'oliva, volti ad assicurare a detti

mercati una situazione di equilibrio ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi o degli scambi,

— l'interesse d'evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

— l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che inoltre detta restituzione dev'essere fissata ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 171/67/CEE, conformemente ai criteri seguenti:

- prezzi dell'olio d'oliva nelle principali zone di produzione della Comunità,
- corsi più favorevoli constatati sui differenti mercati dei paesi terzi importatori,
- spese commerciali e spese di trasporto più favorevoli calcolate dai mercati della Comunità situati nelle principali zone di produzione fino ai porti o ad altri luoghi d'esportazione della Comunità, nonché delle spese commerciali e di resa sul mercato mondiale;

considerando che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento n. 171/67/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorché la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 171/67/CEE, la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che, in caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 ⁽⁷⁾,

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 78 del 31. 3. 1972, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 53.

⁽⁷⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente ;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo ; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/100 kg) Importo della restituzione
15.07 A I (a)	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, grezzi, depurati o raffinati : Olio d'oliva : non trattato : Olio d'oliva vergine : in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno per le destinazioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione (¹), e per le esportazioni verso i paesi terzi	54,47
II (a)	altro : ottenuto dal trattamento degli oli delle sottovoci 15.07 A I a) o 15.07 A I b), anche tagliato con olio d'oliva vergine : in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno per le destinazioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione (¹), e per le esportazioni verso i paesi terzi	54,47

(¹) GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1679/86 DELLA COMMISSIONE
del 30 maggio 1986
che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85⁽²⁾,

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione di semi di colza, ravizzone e girasole⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, prima frase,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1333/86⁽⁶⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1474/84⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1986/1987 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1457/86⁽⁹⁾ e (CEE) n. 1458/86⁽¹⁰⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento n. 136/66/CEE, una restituzione può essere accordata al momento dell'esportazione verso i paesi terzi di semi oleosi raccolti nella Comunità; che l'importo di detta restituzione può essere al massimo eguale alla differenza tra i prezzi nella Comunità e i corsi mondiali,

qualora i primi siano superiori ai secondi; che in base all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE, l'articolo 28 di detto regolamento si applica attualmente ai semi di colza, ravizzone e girasole;

considerando che la restituzione per i semi di colza e di ravizzone prodotti in Spagna o in Portogallo è adeguata conformemente al regolamento (CEE) n. 478/86 del Consiglio⁽¹¹⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione deve essere calcolata prendendo in considerazione i prezzi praticati nella Comunità sui differenti mercati rappresentativi per la trasformazione e l'esportazione, i corsi più favorevoli constatati sui differenti mercati dei paesi terzi importatori e le spese commerciali e di resa sul mercato mondiale; che, inoltre, l'importo delle restituzioni deve essere fissato tenendo conto del livello del prezzo di mercato, nella Comunità, dei semi oleosi di cui all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE nonché delle prospettive di evoluzione di detti prezzi; che, in più, detta fissazione deve tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni previste e della situazione, nella Comunità, delle disponibilità di detti semi rispetto alla domanda;

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1985/1986 per il colza e il ravizzone, l'importo della restituzione in caso di fissazione anticipata per il mese di giugno 1986 per il colza e il ravizzone ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo indicativo e della maggiorazione mensile proposti da ultimo dalla Commissione al Consiglio per la campagna 1985/1986; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo indicativo della campagna 1985/1986 sarà noto;

considerando che la produzione dei semi di colza e di ravizzone stimata per la campagna di commercializzazione 1986/1987 non è stata fissata; che l'importo che, se del caso, deve essere detratto dall'importo dell'integrazione in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti di cui all'articolo 27 bis del regolamento n. 136/66/CEE, nonché la sua incidenza sull'importo della restituzione non hanno potuto dunque essere determinati; che pertanto gli importi della restituzione devono essere applicati provvisoriamente; che tali importi dovranno essere confermati o sostituiti quando le conseguenze del regime dei quantitativi massimi garantiti per i semi di colza e di ravizzone saranno noti;

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 4.

⁽⁹⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 12.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 14.

⁽¹¹⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 55.

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 651/71 della Commissione, del 29 marzo 1971, relativo a talune modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione dei semi oleosi ⁽¹⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 1815/84 ⁽²⁾, l'importo della restituzione deve essere calcolato in base al peso dei semi esportati; che detto peso deve essere adattato in funzione delle differenze che possono esistere tra le percentuali di umidità e d'impurità constatate e quelle prese in considerazione per la definizione della qualità tipo per la quale è fissato il prezzo indicativo; che pertanto al momento di detto adattamento il peso dei semi esportati deve essere maggiorato dell'importo di detta differenza tra la quantità d'umidità e d'impurità che esistono effettivamente e quella presa in considerazione per la qualità tipo, qualora la prima quantità è inferiore alla seconda; che, in caso contrario, il peso dei semi esportati deve essere diminuito dell'importo di questa stessa differenza;

considerando che la qualità tipo di cui sopra è stata definita nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1102/84 ⁽³⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione può essere fissata a livelli differenti secondo la destinazione quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 651/71 prevede la pubblicazione della restituzione finale, risultante dalla conversione, nelle singole monete nazionali, dell'importo della restituzione in ECU, maggiorato o diminuito dell'importo differenziale; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1813/84 ⁽⁴⁾ ha definito gli elementi che compongono gli importi differenziali; che tali elementi sono uguali all'incidenza sul prezzo indicativo sulla restituzione del coefficiente derivato dalla percentuale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72; che, a norma di tali disposizioni, tale percentuale rappresenta:

a) per gli stati membri le cui monete sono mantenute tra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, la differenza tra:

— il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune ed

— il tasso di conversione che risulta dal tasso centrale;

b) per l'Italia, il Regno Unito e la Grecia la differenza tra:

— il rapporto tra il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune per la moneta dello stato membro interessato e il tasso

centrale della moneta di ciascuno degli Stati membri di cui alla lettera a)

ed

— il tasso di cambio in contanti della moneta dello stato membro interessato rispetto alla moneta di ciascuno degli stati membri di cui alla lettera a) rilevato durante un periodo da stabilirsi;

considerando tuttavia che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1569/72, per le campagne dal 1984/1985 al 1986/1987, il divario monetario è calcolato tenendo conto di un coefficiente applicato al tasso di conversione risultante dal tasso centrale; che tale coefficiente è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1014/86 ⁽⁵⁾;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1569/72, vengono determinati importi differenziali a termine quando il tasso a termine per una o più monete comunitarie si acosta di almeno una determinata percentuale dal tasso in contanti; che tale percentuale è stata fissata a 0,5 % del regolamento (CEE) n. 1813/84;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1813/84 ha determinato i tassi di cambio in contanti ed a termine, nonché il periodo da prendere in considerazione per il calcolo degli importi differenziali; che, qualora non fossero disponibili, per uno o più mesi, tassi di cambio a termine, si utilizza, secondo i casi, il tasso preso in considerazione per il mese precedente o per il mese successivo;

considerando che dall'applicazione di tutte queste disposizioni alla situazione attuale dei mercati nel settore dei semi oleosi e in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti risulta che, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 651/71, l'importo della restituzione in ECU e l'importo della restituzione finale in ciascuna delle monete nazionali devono, per la colza e il ravizzone, essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento e che non è necessario fissare la restituzione per il girasole;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi della restituzione previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 651/71 sono fissati in allegato per la colza e il ravizzone.

⁽¹⁾ GU n. L 75 del 30. 3. 1971, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 46.

⁽³⁾ GU n. L 113 del 28. 4. 1984, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 41.

⁽⁵⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 19.

2. Tuttavia l'importo della restituzione in caso di fissazione anticipata, per il mese di giugno 1986 per il colza e il ravizzone sarà confermato o sostituito con effetto dal 1° giugno 1986 per tener conto del prezzo indicativo fissato per questi prodotti per la campagna 1985/1986 e dell'importo della maggiorazione mensile per il mese di giugno 1986 per il colza e il ravizzone.

3. Tuttavia, l'importo della restituzione in caso di fissazione anticipata per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 1986 per il colza e il ravizzone sarà confermato o sostituito con decorrenza dal 1° giugno

1986, per tener conto, se del caso, delle conseguenze dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per i semi di colza e di ravizzone.

4. Non viene fissata alcuna restituzione per il girasole.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa l'importo della restituzione all'esportazione per i semi di colza e ravizzone

(Importi per 100 kg)

	Corrente (1)	2° mese (2)	3° mese (1)	4° mese (2)	5° mese (2)	6° mese (2)
1. Restituzioni nominali (ECU):						
— Spagna	20,870	17,320	17,320	17,816	18,312	18,808
— Portogallo	27,000	22,840	22,840	23,336	23,832	24,328
— altri stati membri	27,000	22,840	22,840	23,336	23,832	24,328
2. Restituzioni finali:						
Semi raccolti ed esportati da:						
— R.f. di Germania (DM)	66,00	56,08	56,10	57,43	58,61	60,25
— Paesi Bassi (Fl)	74,37	63,19	63,19	64,68	66,01	67,80
— UEBL (FB/Flux)	1 231,45	1 059,70	1 059,70	1 082,02	1 105,27	1 121,54
— Francia (FF)	176,19	151,65	151,28	154,12	157,65	162,16
— Danimarca (Dkr)	223,28	194,10	194,10	198,34	202,57	206,31
— Irlanda (£ Irl)	19,722	17,117	17,113	17,450	17,828	18,135
— Regno Unito (£)	14,926	12,739	12,739	13,050	13,361	13,511
— Italia (Lit)	37 230	33 708	33 516	34 095	34 858	35 406
— Grecia (Dra)	1 719,35	1 958,56	1 918,30	1 940,98	1 998,85	1 957,21
— Spagna (Pta)	2 931,30	2 442,43	2 442,43	2 514,75	2 587,06	2 608,61
— Portogallo (Esc)	3 940,51	3 302,40	3 288,36	3 305,68	3 380,98	3 369,26

(1) Sulla base della proposta della Commissione relativa al prezzo indicativo per la campagna 1985/1986 e fatta salva la decisione del Consiglio.

(2) Fatto salvo l'importo da detrarre in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1680/86 DELLA COMMISSIONE**del 30 maggio 1986****che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci impiegati nell'alimentazione degli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave e le favette⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1485/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, che fissa modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n° 604/86⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 è stato fissato dal

regolamento (CEE) n. 557/86 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1486/86⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 557/86 e nell'articolo 105 dell'atto di adesione ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a modificare l'importo dell'integrazione ora vigente come indicato nell'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1431/82 è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 342 del 19. 12. 1985, p. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 76.

⁽⁶⁾ GU n. L 130 del 16. 5. 1986, pag. 27.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci impiegati nell'alimentazione degli animali

Importi dell'aiuto applicabili a decorrere dal 1° giugno 1986

(in ECU/100 kg)

	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese
1. Piselli, fave e favette raccolti e trasformati :							
a) nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985	16,011 ⁽¹⁾	15,075	15,075	15,255	15,260	15,440	15,620
b) in Spagna	15,882	14,946	14,946	15,126	15,129	15,309	15,489
c) in Portogallo	15,511	14,575	14,575	14,755	14,749	14,929	15,109
2. Lupini dolci raccolti e trasformati :							
a) nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985	18,475	18,625	18,625	18,625	18,391	18,391	18,391
b) in Spagna	15,844	16,330	16,330	16,330	16,092	16,092	16,092
c) in Portogallo	17,808	17,958	17,958	17,958	17,710	17,710	17,710

⁽¹⁾ Qualora il certificato d'acquisto al prezzo minimo rechi la dicitura « il contratto non prevede nessun adeguamento dei prezzi per i seguenti quantitativi: ... », l'importo dell'aiuto è diminuito dell'incidenza delle maggiorazioni mensili.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1681/86 DELLA COMMISSIONE
del 30 maggio 1986
che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1976/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 530/86⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1280/86⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 530/86 modificato, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 74,723 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 186 del 19. 7. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 114 dell'1. 5. 1986, pag. 33.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1682/86 DELLA COMMISSIONE
del 30 maggio 1986
che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 7,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1491/85 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 529/86 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1485/86⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 529/86 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a

modificare l'importo dell'aiuto in atto conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1491/85 è fissato a 37,730 ECU/100 kg per i semi raccolti negli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 130 del 16. 5. 1986, pag. 26.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1683/86 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 1986

che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1333/86 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1474/84 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 896/86 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1671/86 ⁽⁸⁾;

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di girasole per la campagna di commercializzazione 1986/1987 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1457/86 ⁽⁹⁾ e (CEE) n. 1458/86 ⁽¹⁰⁾;

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1985/1986 per il colza e il ravizzone e in mancanza della maggiorazione mensile valida per il mese di giugno 1986 per il colza e il ravizzone, l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata per il mese di giugno 1986 per il colza e il ravizzone ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo indicativo e della maggiorazione mensile proposti

da ultimo dalla Commissione al Consiglio per la campagna 1985/1986; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo indicativo della campagna 1985/1986 sarà noto;

considerando che le produzioni di semi di colza, ravizzone e girasole prese in considerazione per la campagna di commercializzazione 1986/1987 non sono state fissate; che l'importo che, se del caso, dev'essere detratto dall'importo dell'integrazione in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti di cui all'articolo 27 bis del regolamento n. 136/66/CEE non ha potuto dunque essere determinato; che il Consiglio ha definito col regolamento (CEE) n. 1457/86, il prezzo indicativo dei semi di girasole per la campagna di commercializzazione 1986/1987 sulla base di un tenore di olio del 44 % per il quale il coefficiente di equivalenza con i semi di altre qualità non è stato fissato; che gli importi dell'integrazione debbono pertanto essere applicati solo provvisoriamente; che tali importi dovranno essere confermati o sostituiti quando le conseguenze del regime dei quantitativi massimi garantiti per i semi di colza, di ravizzone e di girasole e il coefficiente di equivalenza dei semi di girasole saranno noti;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 896/86 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2681/83 ⁽¹¹⁾ della Commissione sono fissati negli allegati.

2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 e all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 476/86, fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna e in Portogallo, è indicato nell'allegato II.

3. Tuttavia l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata, per il mese di giugno 1986 per il colza e il ravizzone sarà confermato o sostituito con effetto dal 1° giugno 1986 per tener conto del prezzo indicativo fissato per questi prodotti per la campagna 1985/1986 e dell'im-

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 82 del 27. 3. 1986, pag. 38.

⁽⁸⁾ GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 55.

⁽⁹⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 12.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 14.

⁽¹¹⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

porto della maggiorazione mensile per il mese di giugno 1986 per il colza e il ravizzone.

4. Tuttavia l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata, per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 1986 per il colza e il ravizzone e per i mesi d'agosto, settembre e ottobre per il girasole, sarà confermato o sostituito con decorrenza dal 1° giugno

1986, per tener conto del coefficiente di equivalenza dei semi di girasole e, se del caso, delle conseguenze dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone

(Importi per 100 kg)

	Corrente (1)	2° mese (1)	3° mese (1)	4° mese (2)	5° mese (2)	6° mese (2)
1. Aiuti nominali (ECU):						
— Spagna	—	0,610	0,610	0,586	0,562	0,538
— Portogallo	—	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	29,590	25,041	25,151	25,549	25,656	25,152
2. Aiuti finali						
a) Semi raccolti e trasformati in:						
— R.f. di Germania (DM)	72,00	61,18	61,45	62,54	62,82	62,14
— Paesi Bassi (Fl)	81,13	68,93	69,22	70,44	70,76	69,93
— UEBL (FB/Flux)	1 354,04	1 163,88	1 169,08	1 186,85	1 191,67	1 160,81
— Francia (FF)	195,73	168,26	168,76	170,92	171,49	168,38
— Danimarca (Dkr)	245,50	212,99	213,93	217,33	218,23	213,40
— Irlanda (£ Irl)	21,724	18,817	18,899	19,164	19,240	18,775
— Regno Unito (£)	16,724	14,267	14,343	14,586	14,627	14,089
— Italia (Lit)	41 374	37 230	37 233	37 672	37 806	36 746
— Grecia (Dra)	2 099,14	2 281,31	2 261,13	2 272,57	2 272,16	2 084,15
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:						
— in Spagna (Pta)	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in uno Stato membro di cui alla lettera a) (Pta)	—	2 771,06	2 787,48	2 845,16	2 859,40	2 733,41
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:						
— in Portogallo (Esc)	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in uno Stato membro di cui alla lettera a) (Esc)	—	3 651,95	3 656,75	3 663,89	3 676,22	3 505,68

(1) Sulla base della proposta della Commissione relativa al prezzo indicativo per la campagna 1985/1986 e fatta salva la decisione del Consiglio.

(2) Fatto salvo l'importo da detrarre in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente	2° mese	3° mese (1)	4° mese (1)	5° mese (1)
1. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	—	—	1,720	1,720	1,696
— Portogallo	—	—	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	39,107	39,107	38,488	38,488	40,306
2. Aiuti finali					
a) Semi raccolti e trasformati in (2):					
— Rf di Germania (DM)	94,77	94,77	93,10	93,21	97,46
— Paesi Bassi (Fl)	106,78	106,78	104,88	105,01	109,79
— UEBL (FB/Flux)	1 794,87	1 794,87	1 795,31	1 794,56	1 880,39
— Francia (FF)	261,84	261,84	264,55	264,01	277,51
— Danimarca (Dkr)	325,43	325,43	327,94	327,94	343,52
— Irlanda (£ Irl)	28,841	28,841	29,079	29,047	30,447
— Regno Unito (£)	22,539	22,539	22,866	22,866	24,089
— Italia (Lit)	55 366	55 364	57 925	57 777	60 670
— Grecia (Dra)	3 030,95	3 030,95	3 893,11	3 864,95	4 117,76
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:					
— in Spagna (Pta)	—	—	109,94	109,94	104,28
— in uno Stato membro di cui alla lettera a) (Pta)	—	—	3 282,42	3 282,42	3 551,78
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:					
— in Portogallo (Esc)	—	—	0,00	0,00	0,00
— in Spagna (Esc)	—	—	5 912,10	5 863,97	6 163,05
— in uno Stato membro di cui alla lettera a) (Esc)	—	—	5 699,68	5 653,28	5 941,61
3. Aiuti compensativi					
— in Spagna (Pta)	—	—	3 079,99	3 079,99	3 344,12
— in Portogallo (Esc)	—	—	5 654,97	5 608,57	5 895,75

(1) Fatto salvo l'importo da detrarre in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti e del coefficiente di equivalenza per i semi aventi un tenore di olio del 44 %.

(2) Per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,037269.

ALLEGATO III

Corso dell'ECU da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese
DM	2,153590	2,148240	2,143510	2,138910	2,138910	2,126140
Fl	2,423570	2,421250	2,418130	2,415050	2,415050	2,405490
FB/Flux	43,950100	43,959200	43,966000	43,982100	43,982100	44,002000
FF	6,862810	6,865370	6,867660	6,869920	6,869920	6,878900
Dkr	7,975990	7,975370	7,975690	7,978460	7,978460	7,990920
£ Irl	0,708147	0,709862	0,711390	0,712935	0,712935	0,717053
£	0,631751	0,633283	0,634742	0,636162	0,636162	0,639786
Lit	1 477,550	1 483,590	1 489,250	1 494,500	1 494,500	1 510,750
Dra	134,665900	136,16170	137,67170	139,12080	139,12080	143,42960
Pta	136,756600	137,41840	137,86780	138,32970	138,32970	139,71670
Esc	143,597500	145,20070	146,67490	147,98880	147,98880	152,49400

REGOLAMENTO (CEE) N. 1684/86 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 1986

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° giugno 1986, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1335/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) ed e), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1982/85⁽⁴⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CEE) n. 3035/80 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati compresi nell'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comuni-

tari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti fissati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati⁽⁵⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione⁽⁶⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 262/79 della Commissione, del 12 febbraio 1979, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e altri prodotti alimentari⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 665/86⁽⁸⁾, il regolamento (CEE) n. 442/84 della Commissione, del 21 febbraio 1984, relativo alla concessione di un aiuto per il burro di ammasso privato destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari e che modifica il regolamento (CEE) n. 1245/83⁽⁹⁾, e il regolamento (CEE) n. 1932/81 della Commissione, del 13 luglio 1981, relativo alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 698/86⁽¹¹⁾ autorizzano la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro a prezzo ridotto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.⁽⁶⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.⁽⁷⁾ GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 66 dell'8. 3. 1986, pag. 38.⁽⁹⁾ GU n. L 52 del 23. 2. 1984, pag. 12.⁽¹⁰⁾ GU n. L 191 del 14. 7. 1981, pag. 6.⁽¹¹⁾ GU n. L 64 del 6. 3. 1986, pag. 12.⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 186 del 19. 7. 1985, pag. 8.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° giugno 1986, ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati sotto forma di

merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1986.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° giugno 1986, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni (ECU/100 kg)
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore di materie grasse inferiore all'1,5 % in peso ed avente tenore in acqua inferiore al 5 % in peso (PG 2): a) nel caso d'esportazione di merci comprese nella voce 35.01 della tariffa doganale comune b) nel caso d'esportazione di altre merci	— 102,00
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse, del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3)	133,60
ex 04.02 A III	Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore in peso in materia secca pari al 25 % (PG 4)	34,40
ex 04.03	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6): a) in caso di esportazione di merci, contenenti burro a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 262/79, (CEE) n. 442/84 e (CEE) n. 1932/81 b) nel caso d'esportazione di merci comprese nelle sottovoci 21.07 G VII — IX c) nel caso d'esportazione di altre merci	— 212,00 200,00

REGOLAMENTO (CEE) N. 1685/86 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 1986

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1355/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 720/86 della Commissione ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 29 maggio 1986;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 720/86 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 65 del 7. 3. 1986, pag. 31.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	10,31	172,23
10.01 B II	Frumento duro	31,61	217,55 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	48,52	161,09 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	43,38	164,45
10.04	Avena	82,54	162,22
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	152,66 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	—	0
10.07 B	Miglio	43,38	47,25 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	—	162,33 ⁽⁴⁾
10.07 D I	Triticale	(7)	(7)
10.07 D II	Altri cereali	—	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	30,25	256,94
11.01 B	Farine di segala	83,75	241,34
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	62,83	350,28
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	29,56	274,39

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(7) All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1686/86 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 1986

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1355/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2160/85 della Commissione ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 29 maggio 1986;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati negli allegati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 203 dell'1. 8. 1985, pag. 11.

ALLEGATO I

al regolamento della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza dal Portogallo

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		6	7	8	9
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		6	7	8	9	10
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

ALLEGATO II

al regolamento della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		6	7	8	9
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	4,91	4,91	3,29
10.01 B II	Frumento duro	0	9,42	9,42	22,17
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	9,47	9,44	12,66
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	6,88	6,88	4,61

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		6	7	8	9	10
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	8,74	8,74	5,86	5,86
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	6,53	6,53	4,38	4,38
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	16,86	16,80	22,53	22,53
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	12,60	12,56	16,84	16,84
11.07 B	Malto torrefatto	0	14,68	14,63	19,62	19,62

REGOLAMENTO (CEE) N. 1687/86 DELLA COMMISSIONE**del 30 maggio 1986****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° giugno 1986, a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafi 1 e 2,

considerando che, a norma dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), g) ed h) di detto regolamento, può essere concessa una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento stesso; che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1982/85⁽⁴⁾, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione di tali prodotti sotto forma di merci che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3035/80, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato mensilmente;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso occorre tener conto in particolare di quanto segue:

- a) dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base delle industrie di trasformazione, nonché dei prezzi praticati sul mercato;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comuni-

tari e quelle che utilizzano prodotti provenienti da paesi terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80, per la fissazione del tasso della restituzione, si deve tener conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti o delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato per quanto riguarda i prodotti di base di cui all'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati; che una restituzione alla produzione è concessa per lo zucchero bianco o per lo zucchero greggio alle condizioni contemplate nel regolamento (CEE) n. 1400/78 del Consiglio, del 20 giugno 1978, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato nell'industria chimica⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° giugno 1986, ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati sotto forma di merci che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81, sono fissati come è qui di seguito indicato:

- a) alla tabella A dell'allegato, per l'esportazione di queste stesse merci, sempre che non abbiano beneficiato di una restituzione alla produzione contemplata nel regolamento (CEE) n. 1400/78;
- b) alla tabella B dell'allegato, per l'esportazione di merci non considerate alla lettera a).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1986.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 186 del 19. 7. 1985, pag. 8.⁽⁵⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1986.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° giugno 1986, a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Tabella A

<i>Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg :</i>	Zucchero bianco :	41,12
	Zucchero greggio :	35,99
	Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccaro- sio) :	$41,12 \times \frac{S^{(1)}}{100}$
	Melassi :	—
	Isoglucosio o sciroppo di isoglucosio aromatizzato o colorato :	41,12 ⁽²⁾

Tabella B

<i>Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg :</i>	Zucchero bianco :	41,12 ⁽³⁾
	Zucchero greggio :	35,99 ⁽³⁾
	Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccaro- sio) :	$41,12 \times \frac{S^{(1)}}{100}^{(3)}$
	Melassi :	—

⁽¹⁾ S esprime il tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) di 100 kg di sciroppo.

⁽²⁾ Importo della restituzione per 100 kg di sostanza secca.

⁽³⁾ Questo ammontare deve essere ridotto dell'ammontare della restituzione alla produzione in vigore al momento dell'esportazione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1688/86 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 1986

che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1349/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1117/78 viene concesso un aiuto complementare per i foraggi essiccati di cui all'articolo 1, lettere b) e c), dello stesso regolamento, ottenuti a partire dai foraggi raccolti nella Comunità, quando il prezzo d'obiettivo è superiore al prezzo medio del mercato mondiale; che tale aiuto è pari ad una percentuale tra questi due prezzi;

considerando che questa percentuale così come il prezzo d'obiettivo sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1350/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, l'aiuto forfettario alla produzione e il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati⁽³⁾;

considerando che, in mancanza del prezzo di entrata dell'orzo valido per la campagna 1986/1987, gli importi dell'aiuto per i mesi in questione sono stati fissati sulla base delle proposte della Commissione al Consiglio; che tali importi devono essere applicati provvisoriamente e dovranno essere confermati o sostituiti quando i prezzi della campagna 1986/1987 saranno noti;

considerando che il prezzo medio del mercato mondiale è determinato per un prodotto in granuli e alla rinfusa, della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'obiettivo e consegnato a Rotterdam;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1417/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, relativo al regime d'aiuti per i foraggi essiccati⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/82⁽⁵⁾, il prezzo medio del mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1117/78 deve essere determinato sulla base delle più favorevoli tra le possibilità d'acquisto reale, eccezion fatta per le offerte e i corsi che non possono essere considerati

come rappresentativi della tendenza reale del mercato; che si deve tener conto delle offerte e dei corsi constatati nel corso dei primi 25 giorni del mese in causa e che si riferiscono a forniture che possono essere effettuate nel corso del mese successivo; che il prezzo medio del mercato mondiale, così calcolato, è quello di cui si tiene conto per fissare l'aiuto complementare applicabile nel mese successivo;

considerando che, per le offerte e i corsi che non rispondono alle condizioni di cui sopra, si deve procedere agli adeguamenti necessari; che tali adeguamenti sono stati definiti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3760/85⁽⁷⁾;

considerando che, nel caso in cui per la determinazione del prezzo medio del mercato mondiale non si possa prendere in considerazione nessuna offerta e nessun corso dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1117/78, tale prezzo deve essere determinato a partire dalle offerte fatte sul mercato mondiale, nonché dei corsi sulle piazze importanti per il commercio internazionale, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1117/78;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui nessuna offerta e nessun corso possono essere presi in considerazione per la determinazione del prezzo medio del mercato mondiale, tale prezzo è determinato a partire dall'ultimo prezzo medio del mercato mondiale, tale prezzo è fissato a partire dall'importo del valore di prodotti concorrenti; che tali prodotti sono definiti nell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1528/78;

considerando che, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui i prezzi a termine siano diversi dai prezzi validi nel mese del deposito della domanda, l'importo dell'aiuto complementare è modificato in funzione di un importo correttore calcolato tenendo conto della tendenza dei prezzi a termine;

considerando che l'importo correttore è pari alla differenza tra il prezzo medio del mercato mondiale e il prezzo medio del mercato a termine, e che ad esso è applicata la percentuale fissata all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1315/85; che tuttavia, se per uno dei mesi successivi al mese di applicazione dell'aiuto complementare, il prezzo medio del mercato mondiale a termine non può essere fissato in base ai criteri esposti all'articolo

⁽¹⁾ GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 43.⁽³⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 44.⁽⁴⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 218 del 27. 7. 1982, pag. 2.⁽⁶⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10.⁽⁷⁾ GU n. L 356 del 31. 12. 1985, pag. 65.

1 del regolamento (CEE) n. 1417/78, si assume, per calcolare la differenza di cui al paragrafo 1, il prezzo fissato per i mesi precedenti; che se, per almeno due mesi consecutivi dopo il mese di applicazione dell'aiuto complementare, i prezzi medi del mercato mondiale a termine non possono essere fissati in base ai criteri esposti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1417/78, i prezzi relativi ai mesi in questione sono fissati in base ai criteri di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento;

considerando che, nel caso in cui il prezzo medio del mercato mondiale è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, l'importo correttore deve essere pari alla differenza tra il prezzo medio del mercato mondiale e il prezzo medio del mercato mondiale a termine, fissato applicando i criteri previsti all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1528/78 e valido per la consegna in un mese diverso da quello dell'applicazione dell'aiuto complementare e ad esso deve essere applicata la percentuale fissata all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1117/78 per il prodotto di cui trattasi; che, se per uno o più mesi il prezzo medio del mercato mondiale a termine non può essere fissato in base ai criteri esposti all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1528/78, l'importo correttore viene stabilito, per il mese o i mesi di cui trattasi, a un livello tale che l'aiuto complementare risulti pari a zero;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽¹⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1986.

di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'aiuto complementare deve essere fissato una volta al mese in modo da assicurare l'applicazione dell'aiuto a partire dal primo giorno del mese successivo alla data della fissazione;

considerando che, in applicazione dell'articolo 120, paragrafo 2, e dell'articolo 306, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, è opportuno adeguare l'aiuto complementare valido per questi due stati membri, per tener conto dell'incidenza dei dazi doganali all'importazione di questi prodotti in provenienza dai paesi terzi; che, inoltre, per la Spagna, l'importo dell'aiuto deve essere adeguato alla differenza tra il prezzo d'obiettivo applicato in Spagna e il prezzo d'obiettivo comune, cui si applica la percentuale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1117/78;

considerando che risulta dall'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte e ai corsi, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, che l'aiuto complementare ai foraggi essiccati dev'essere fissato come indicato alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato in allegato.
2. Tuttavia gli importi dell'aiuto saranno confermati o sostituiti con effetto dal 1° giugno 1986 per tener conto del prezzo di entrata dell'orzo fissato per la campagna 1986/1987.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati

Importi dell'aiuto complementare applicabili a partire dal 1° giugno 1986 per i foraggi essiccati

(ECU/t)

	Foraggi disidratati : ex 12.10 B Concentrati di proteine : ex 23.06 B			Foraggi altrimenti essiccati : ex 12.10 B		
	Spagna	Portogallo	Altri Stati membri	Spagna	Portogallo	Altri Stati membri
Importo dell'aiuto complementare (1)	54,841	78,749	81,311	27,421	39,375	40,656

Importo dell'aiuto complementare in caso di fissazione anticipata, per il mese di :

(ECU/t)

luglio 1986	60,960	85,028	87,430	30,480	42,514	43,715
agosto 1986 (1)	62,907	87,026	89,377	31,454	43,513	44,689
settembre 1986 (1)	62,852	86,970	89,322	31,426	43,485	44,661
ottobre 1986 (1)	65,490	89,677	91,960	32,745	44,839	45,980
novembre 1986 (1)	65,490	89,677	91,960	32,745	44,839	45,980
dicembre 1986 (1)	65,490	89,677	91,960	32,745	44,839	45,980
gennaio 1987 (2)	0	0	0	0	0	0
febbraio 1987 (2)	0	0	0	0	0	0
marzo 1987 (2)	0	0	0	0	0	0

(1) Fatta salva la fissazione, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, del prezzo d'entrata per l'orzo.

(2) In conformità dell'articolo 6, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1528/78.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1689/86 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 1986

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1355/86⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1027/84⁽⁵⁾, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75 della Commissione⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per i cereali si deve tener conto della situazione e delle prospettive d'evoluzione a termine sia per quanto riguarda le disponibilità di cereali e i loro prezzi sul mercato comunitario, sia per quanto riguarda le possibilità e condizioni di vendita dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre pure garantire al mercato dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale

sul piano dei prezzi e degli scambi, nonché tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 si devono prendere in considerazione i criteri specifici definiti all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1281/75;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1986.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10	5° term. 11	6° term. 12
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato per le esportazioni verso :							
	— la Cina	0	+ 56,00	+ 56,00	+ 56,00	+ 56,00	+ 56,00	+ 56,00
	— gli altri paesi terzi	0	+ 50,00	+ 50,00	+ 50,00	+ 50,00	+ 50,00	+ 50,00
10.01 B II	Frumento duro	0	+ 40,00	+ 40,00	+ 40,00	+ 40,00	—	—
10.02	Segala	0	+ 27,00	+ 27,00	+ 27,00	+ 27,00	—	—
10.03	Orzo	0	+ 25,00	+ 25,00	+ 25,00	+ 25,00	—	—
10.04	Avena	—	—	—	—	—	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0	—	—	—
10.07 C	Sorgo	—	—	—	—	—	—	—
11.01 A	Farine di frumento tenero	0	+ 50,00	+ 50,00	+ 50,00	+ 50,00	—	—
11.01 B	Farine di segala	0	+ 50,00	+ 50,00	+ 50,00	+ 50,00	—	—
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0	+ 60,00	+ 60,00	+ 60,00	+ 60,00	+ 60,00	+ 60,00
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	0	+ 50,00	+ 50,00	+ 50,00	+ 50,00	—	—

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3817/85 (GU n. L 368 del 31. 12. 1985).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1690/86 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 1986

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, secondo comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che in virtù dell'articolo 17, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1418/76 la restituzione applicabile alle esportazioni di riso e di rotture di riso il giorno della presentazione della domanda del titolo, adeguata in funzione del prezzo di entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione deve essere applicata, a richiesta, ad una esportazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo;

considerando che il regolamento n. 474/67/CEE ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1397/68 ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che, in virtù di detto regolamento, la restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU per tonnellata; che, per contro, la restituzione deve essere aumentata di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU per tonnellata;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1418/76; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello

stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1428/76 ⁽⁵⁾, prendendo come base, per ogni mese di validità del titolo di esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte per imbarco nel mese in cui sarà effettuata l'esportazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, come risulta dal complesso delle disposizioni precitate, il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di riso e di rotture di riso, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1418/76, è fissato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1986.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 222 del 10. 9. 1968, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 30.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		6	7	8	9
ex 10.06	Riso :				
	B. I. Risone o riso semigreggio :				
	a) Risone :				
	1. a grani tondi	—	—	—	—
	2. a grani lunghi	—	—	—	—
	b) Riso semigreggio :				
	1. a grani tondi	—	—	—	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	0
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	a) Riso semilavorato :				
	1. a grani tondi	—	—	—	—
	2. a grani lunghi	—	—	—	—
	b) Riso lavorato :				
1. a grani tondi	—	—	—	—	
2. a grani lunghi	0	0	0	0	
III. Rotture					
		—	—	—	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 1691/86 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 1986

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto all'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1355/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1986.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

		(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria, il Liechtenstein, Ceuta e Melilla	50,00
	— la zona II b) e le Isole Canarie	54,00
	— gli altri paesi terzi	13,00
10.01 B II	Frumento duro	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	5,00 ⁽³⁾
	— gli altri paesi terzi	10,00 ⁽³⁾
10.02	Segala	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	5,00
	— gli altri paesi terzi	10,00
10.03	Orzo	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria, il Liechtenstein, Ceuta e Melilla	92,00
	— la zona II b) e le Isole Canarie	97,00
	— il Giappone	—
	— gli altri paesi terzi	13,00
10.04	Avena	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	—
	— gli altri paesi terzi	—
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—
10.07 B	Miglio	—
10.07 C	Sorgo	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	98,00
	— tenore in ceneri da 521 a 600	98,00
	— tenore in ceneri da 601 a 900	86,00
	— tenore in ceneri da 901 a 1 100	80,00
	— tenore in ceneri da 1 101 a 1 650	74,00
	— tenore in ceneri da 1 651 a 1 900	66,00

		(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 B	Farina di segala :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	98,00
	— tenore in ceneri da 701 a 1 150	98,00
	— tenore in ceneri da 1 151 a 1 600	98,00
11.02 A I a)	— tenore in ceneri da 1 601 a 2 000	98,00
	Semole e semolini di grano duro :	
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽¹⁾	253,00 ⁽³⁾
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽²⁾	239,00 ⁽³⁾
11.02 A I b)	— tenore in ceneri da 0 a 1 300	214,00 ⁽³⁾
	— tenore in ceneri di più di 1 300	201,00 ⁽³⁾
	Semole e semolini di grano tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	98,00

⁽¹⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,250 mm di meno di 10 % in peso.

⁽²⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 % in peso.

⁽³⁾ Ad eccezione dei quantitativi che sono stati oggetto della decisione della Commissione del 19 marzo 1986.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3817/85 (GU n. L 368 del 31. 12. 1985).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1692/86 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 1986

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1355/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1027/84⁽⁵⁾, ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che

compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1986.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

	<i>(ECU/t)</i>
Numero della tariffa doganale comune	Importo delle restituzioni
11.07 A I b)	117,88
11.07 A II b)	173,50
11.07 B	201,50

REGOLAMENTO (CEE) N. 1693/86 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 1986

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76⁽⁴⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1431/76 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener

conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1 c) dello

stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato. Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

<i>(ECU/t)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
ex 10.06	<p>Riso :</p> <p>B. I. Risone o riso semigreggio :</p> <p style="padding-left: 20px;">b) riso semigreggio :</p> <p style="padding-left: 40px;">1. a grani tondi</p> <p style="padding-left: 40px;">2. a grani lunghi</p> <p style="padding-left: 40px;">per le esportazioni verso :</p> <p style="padding-left: 60px;">— l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e i territori dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia</p> <p style="padding-left: 60px;">— gli altri paesi terzi</p> <p style="padding-left: 20px;">II. Riso semilavorato o riso lavorato :</p> <p style="padding-left: 40px;">a) riso semilavorato :</p> <p style="padding-left: 60px;">1. a grani tondi</p> <p style="padding-left: 60px;">2. a grani lunghi</p> <p style="padding-left: 40px;">b) riso lavorato :</p> <p style="padding-left: 60px;">1. a grani tondi</p> <p style="padding-left: 60px;">2. a grani lunghi</p> <p style="padding-left: 60px;">alla rinfusa o in imballaggi per le esportazioni verso :</p> <p style="padding-left: 80px;">— l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia, le destinazioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione ⁽¹⁾</p> <p style="padding-left: 80px;">— la zona I</p> <p style="padding-left: 80px;">— gli altri paesi terzi</p> <p style="padding-left: 60px;">in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno per le esportazioni verso :</p> <p style="padding-left: 80px;">— le zone I, II b), IV a), IV b) e VI e le isole Canarie</p> <p style="padding-left: 80px;">— le zone V a) e VII c) e il Canada</p> <p>III. Rotture</p>	<p>—</p> <p>220,00</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>275,00</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>320,00</p> <p>330,00</p> <p>—</p>

⁽¹⁾ GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3817/85 (GU n. L 368 del 31. 12. 1985).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1694/86 DELLA COMMISSIONE**del 30 maggio 1986****che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione di un premio per la nascita dei vitelli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1346/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, relativo alla concessione di un premio per la nascita dei vitelli in Grecia, Irlanda, Italia e Irlanda del Nord, nonché alla concessione di un premio nazionale complementare in Italia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽²⁾,

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1346/86, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia e il Regno Unito per l'Irlanda del Nord, sono autorizzati a concedere, fino al 31 dicembre 1986, un premio per ogni vitello nato nel loro territorio nel corso di detto periodo e ancora vivo, nello stesso territorio, sei mesi dopo la nascita; che, per evitare frodi, occorre stabilire le modalità d'applicazione del regime di premi e, più particolarmente, quelle relative all'identificazione dei vitelli per i quali può essere erogato il premio;

considerando che, ai fini della fissazione dell'importo del premio in moneta nazionale, è opportuno prendere in considerazione, come tasso di conversione, il tasso di conversione agricolo applicabile il giorno in cui l'animale raggiunge il sesto mese di età;

considerando che la corresponsione del premio complementare di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1346/86 è subordinata al fatto che sia stato accordato il premio di cui all'articolo 1 di detto regolamento; che le altre modalità di concessione possono essere stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro interessato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il premio di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1346/86 è concesso, su richiesta del produttore, se viene dimostrato, in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente, che, nel territorio in cui è concesso il premio,

— il vitello è nato durante il periodo dal 28 aprile 1986 al 31 dicembre 1986,

— è stato identificato, e

— è ivi ancora in vita all'età di 6 mesi.

2. L'importo del premio di cui al paragrafo 1 è pagato in un'unica soluzione entro e non oltre i 90 giorni successivi alla data in cui l'autorità competente ha dato seguito alla domanda di premio.

3. Il tasso di conversione da prendere in considerazione nel quadro del presente regolamento è il tasso di conversione agricolo applicabile il giorno in cui l'animale compie il sesto mese d'età.

Articolo 2

1. Il premio complementare di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1346/86 può essere concesso soltanto ai produttori beneficiari del premio di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento.

2. Le autorità competenti dello Stato membro interessato stabiliscono, se del caso, le condizioni e modalità supplementari per la concessione del suddetto premio complementare e ne informano la Commissione entro il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Articolo 3

La Grecia, l'Irlanda, l'Italia, e, per quanto concerne l'Irlanda del Nord, il Regno Unito adottano le misure necessarie per garantire il controllo dell'osservanza del presente regolamento.

Articolo 4

1. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro e non oltre i 10 giorni successivi alla loro adozione, le misure prese per l'applicazione di questo regime di premio e segnatamente le misure relative all'identificazione dei vitelli mediante marchio indelebile o altro mezzo equivalente.

2. Gli Stati membri in questione comunicano alla Commissione, al più tardi un mese dopo la fine del mese al quale si riferiscono le comunicazioni, il numero di animali per i quali il diritto al premio è stato acquisito nel corso di ciascun mese.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 28 aprile 1986.

⁽¹⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 1695/86 DELLA COMMISSIONE**del 30 maggio 1986****che stabilisce le modalità di applicazione nel Regno Unito del premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1347/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, relativo alla concessione di un premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello nel Regno Unito ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1347/86 ha autorizzato il Regno Unito a concedere fino al 31 dicembre 1986 un premio a beneficio dei produttori in caso di macellazione di taluni bovini adulti da macello di origine comunitaria; che è opportuno adottarne le modalità d'applicazione;

considerando che è opportuno precisare che l'importo del premio di macellazione deve essere identico in tutte le regioni del Regno Unito;

considerando che è d'uopo disporre che beneficino del premio unicamente gli animali nati e allevati nella Comunità e macellati nel Regno Unito;

considerando che è necessario adottare disposizioni atte a garantire che la carne di animali per i quali è stato concesso un premio non possa formare oggetto di acquisti all'intervento in altri Stati membri;

considerando che occorre stabilire le regole per il calcolo dell'importo massimo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1347/86;

considerando che occorre determinare il peso medio degli animali che hanno formato oggetto del premio nel Regno Unito durante le campagne precedenti;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1347/86, deve essere riscosso un importo sui prodotti che lasciano il Regno Unito dopo aver beneficiato del premio; che tale importo deve essere fissato dalla Commissione;

considerando che detti prodotti possono essere esportati sotto diverse presentazioni, elencate in allegato; che l'importo summenzionato non è riscosso qualora venga

esibito un certificato di esenzione comprovante che i prodotti in questione non provengono da carni bovine che hanno beneficiato del premio di macellazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo del premio di macellazione previsto dal regolamento (CEE) n. 1347/86 è identico in tutte le regioni del Regno Unito.

Articolo 2

1. Le competenti autorità del Regno Unito determinano le categorie, le qualità e i limiti di peso dei bovini adulti ai quali riservano il diritto al premio.
2. Il peso medio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1347/86 è fissato a 460 kg.
3. Ai fini del presente regolamento, 100 kg di peso vivo equivalgono a 53,8 kg di peso macellato.

Articolo 3

1. Il Regno Unito può disporre che il premio di cui all'articolo 1 venga concesso all'atto della prima immissione sul mercato ai fini della macellazione. Le autorità competenti comunicano alla Commissione il ricorso a tale facoltà.
2. Gli animali per i quali è stato concesso il premio conformemente al paragrafo 1 devono essere macellati entro 21 giorni dalla data della loro prima immissione sul mercato. Le autorità competenti provvedono a che tali animali vengano marcati in modo indelebile, onde evitare che formino nuovamente oggetto del premio.

Articolo 4

Possono formare oggetto del premio di cui all'articolo 1 soltanto i bovini adulti nati e allevati nella Comunità e macellati nel Regno Unito.

Articolo 5

1. Le carni bovine delle categorie di animali che possono formare oggetto del premio nel Regno Unito non possono essere acquistate dagli organismi d'intervento degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 40.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

2. Se le carni di cui al paragrafo 1 sono offerte all'intervento nel Regno Unito, un importo uguale al premio valido il giorno della macellazione viene detratto dal prezzo d'acquisto all'intervento.

Qualora gli acquisti all'intervento abbiano come oggetto prodotti diversi dalle carcasse e dalle mezzene, l'importo da detrarre è uguale a quello fissato per le carcasse, cui è applicato il coefficiente preso in considerazione per il calcolo del prezzo d'acquisto delle presentazioni diverse dalle carcasse.

Articolo 6

L'Irlanda e il Regno Unito prendono tutte le misure atte a garantire che le carni delle categorie di bovini adulti che possono formare oggetto del premio, originarie dell'Irlanda e destinate al consumo nel Regno Unito, beneficino di vantaggi finanziari equivalenti al premio di macellazione.

Articolo 7

1. L'importo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1347/86, riscosso all'uscita dal territorio del Regno Unito dei prodotti elencati in allegato, è fissato ogni settimana dalla Commissione. Tale importo equivale a quello del premio fissato per la settimana nella quale ha luogo l'uscita dei prodotti in causa.

2. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali per i prodotti di cui al paragrafo 1, è costituita una cauzione. Tale cauzione è fissata dal Regno Unito ad un livello sufficiente per coprire l'importo dovuto in conformità del paragrafo 1; essa non deve essere inferiore all'importo prevedibile del premio per la settimana che precede quella in cui ha luogo l'uscita. L'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 è il versamento dell'importo di cui al paragrafo 1.

3. L'importo di cui al paragrafo 1 è fissato per le carcasse di bovini adulti fresche, refrigerate o congelate. Per gli altri prodotti, gli importi sono determinati utilizzando i coefficienti di cui all'allegato.

Articolo 8

1. A richiesta dell'interessato, le competenti autorità del Regno Unito rilasciano un certificato di esenzione per le carni bovine e per i prodotti a base di carne bovina che non hanno beneficiato né beneficeranno del premio.

2. Le competenti autorità adottano le misure necessarie per garantire che i certificati di esenzione vengano rilasciati soltanto per le carni e i prodotti a base di carni bovine, di cui al paragrafo 1, che sono stati sottoposti a controllo ufficiale dal punto di macellazione o di entrata

nel Regno Unito al punto di uscita dal territorio del Regno Unito.

3. In deroga al paragrafo 2, per le carni bovine ed i prodotti a base di carne bovina acquistati presso l'organismo d'intervento del Regno Unito è rilasciato un certificato di esenzione a richiesta dell'acquirente, a condizione che i prodotti stessi vengano sottoposti a controllo ufficiale dal deposito frigorifero nel quale si trovano al momento dell'acquisto sino al punto di uscita dal territorio del Regno Unito.

4. L'importo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, non è riscosso per le carni bovine e i prodotti a base di carne bovina per i quali un certificato di esenzione, rilasciato dall'autorità competente, viene esibito al momento dell'espletamento delle formalità doganali di uscita dal Regno Unito.

Articolo 9

Le autorità competenti nel Regno Unito adottano le misure necessarie ai fini dell'osservanza del presente regolamento.

Se del caso, esse garantiscono il recupero di un importo uguale al premio versato.

Articolo 10

1. Le autorità competenti del Regno Unito comunicano alla Commissione, entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data della loro applicazione, le misure adottate per l'attuazione del presente regolamento.

2. Esse comunicano inoltre alla Commissione:

- a) ogni settimana, l'importo prevedibile del premio per la settimana in corso;
- b) al più tardi 15 giorni dopo la fine della settimana alla quale si riferiscono le comunicazioni di cui alla lettera a), il numero e le categorie degli animali per i quali il diritto al premio è stato stabilito, nonché l'importo dei premi effettivamente versati;
- c) al più tardi entro 15 giorni dopo la fine di ciascuna decade, i quantitativi di prodotti della sottovoce 16.02 B III b) 1 bb) della tariffa doganale comune, esportati verso paesi terzi o spediti verso altri Stati membri, suddivisi per paese di destinazione.

Articolo 11

I premi recuperati dal Regno Unito nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 9, sono ammessi in deduzione dalle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia per un importo equivalente a quello imputato per tali premi al finanziamento comunitario.

Articolo 12

1. Il tasso di conversione da applicare all'importo del premio è il tasso di conversione agricolo valido il giorno della macellazione dell'animale che forma oggetto del premio o, in caso di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, il giorno della sua prima immissione sul mercato ai fini della macellazione.

2. Il tasso di conversione da applicare all'importo di cui all'articolo 7 è il tasso di conversione agricolo valido il giorno di espletamento delle formalità doganali di esportazione dal Regno Unito.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 28 aprile 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

Coefficienti per il calcolo degli importi di cui all'articolo 7, paragrafo 3

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Coefficiente
1	2	3
02.01 A II a) e 02.01 A II b)	Carni di bovini adulti, fresche, refrigerate o congelate : 1. carcasse, mezzene e quarti detti compensati 2. quarti anteriori e busti 3. quarti posteriori e selle 4. altre : aa) pezzi non disossati bb) pezzi disossati	 1,00 0,80 1,20 0,80 1,37
02.06 C I a)	Carni di bovini adulti, salate o in salamoia, secche o affumicate : 1. non disossate 2. disossate	 0,80 1,14
16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, contenenti carni o frattaglie di bovini adulti : aa) non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte 11. contenenti in peso l'80 % o più di carni bovine, escluse le frattaglie ed il grasso 22. altri	 1,14 0,80

REGOLAMENTO (CEE) N. 1696/86 DELLA COMMISSIONE**del 30 maggio 1986****che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che l'articolo 303 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede l'applicazione, per un periodo di sette anni a decorrere dall'adesione, di un prelievo ridotto all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio originari di determinati paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 599/86 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1210/86 ⁽⁴⁾, ha fissato il prelievo ridotto applica-

bile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi;

considerando che, a seguito dell'applicazione delle norme e modalità di cui al regolamento (CEE) n. 599/86 ai dati di cui la Commissione dispone, occorre modificare il prelievo attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo all'importazione in Portogallo applicabile allo zucchero greggio destinato ad essere raffinato è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 59 dell'1. 3. 1986, pag. 18.⁽⁴⁾ GU n. L 108 del 25. 4. 1986, pag. 48.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione del 30 maggio 1986 che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di determinati quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi

(in ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo ridotto
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : B. Zuccheri greggi : I. destinati a essere raffinati	26,16

REGOLAMENTO (CEE) N. 1697/86 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 2819/79 che sottopone ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari di alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune da applicare alle importazioni⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

previa consultazione del comitato consultivo istituito dall'articolo 5 del suddetto regolamento,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2819/79 della Commissione⁽²⁾, modificato e prorogato da ultimo con regolamento (CEE) n. 3558/85⁽³⁾, la Commissione ha sottoposto ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari dei paesi mediterranei firmatari di accordi che stabiliscono un regime preferenziale con la Comunità, ossia l'Egitto, la Turchia e Malta;

considerando che è opportuno estendere questo regime ad alcuni prodotti tessili (categoria 73) originari della Turchia a causa dell'evoluzione delle correnti di scambio;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La categoria 73, figurando nell'allegato, è aggiunta all'allegato del regolamento (CEE) n. 2819/79.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1986.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

ALLEGATO

Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1986)	Designazione delle merci	Unità	Paesi terzi
73	60.05 A II b) 3	60.05-16, 17, 19	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri: Tute sportive a maglia non elastica né gommata, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1 000 pezzi	Turchia

⁽¹⁾ GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 339 del 18. 12. 1985, pag. 21.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1698/86 DELLA COMMISSIONE
del 30 maggio 1986**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1573/86 relativo alla vendita a un prezzo
fissato forfettariamente in anticipo di talune carni bovine disossate detenute
dagli organismi d'intervento e destinate ad essere esportate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 1573/86 della Commissione⁽³⁾, sono stati messi in vendita, per esportazione, certi quantitativi di carni bovine detenute all'intervento; che occorre tener conto di determinate possibilità supplementari di smercio per le carni detenute da taluni organismi d'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1573/86 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 137 del 24. 5. 1986, pag. 11.

- (1) Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.
- (1) Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l'organismo detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.
- (1) Ingeval de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft ressorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.
- (1) No caso de os produtos estarem armazenados for do Estado-membro de que depende o organismo de intervenção detentor, estes preços serão ajustados conforme o disposto no Regulamento (CEE) n° 1805/77.
- (2) Estos precios se entenderán netos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 2173/79.
- (2) Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.
- (2) Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.
- (2) Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού βάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.
- (2) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.
- (2) Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79.
- (2) Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (2) Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.
- (2) Estes preços aplicam-se a peso líquido, conforme o disposto no Regulamento (CEE) n° 2173/79.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 1699/86 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 1986

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'acido ossalico, suoi sali e suoi esteri della sottovoce 29.15 A I della tariffa doganale comune originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3599/85 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3599/85 del Consiglio, del 17 dicembre 1985, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1986 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 10 del suddetto regolamento è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 11 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che l'acido ossalico, suoi sali e suoi esteri, della sottovoce 29.15 A I della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 166 400 ECU; che, in data 28 maggio 1986, l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari del Brasile, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1986.

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti del Brasile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 3 giugno 1986 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3599/85 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari del Brasile:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.15 A I (Codice Nimexe 29.15-11)	Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 352 del 30. 12. 1985, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1700/86 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 1986

che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1355/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'articolo 12, paragrafo 1 a), del regolamento (CEE) n. 1418/76; che l'incidenza sul costo di produzione di detti prodotti dei prelievi applicabili ai relativi prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1932/85⁽⁶⁾, dalla media dei prelievi applicabili a tali prodotti di base nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione; che tale media, modificata in funzione del prezzo d'entrata dei prodotti di base in causa, in vigore nel mese dell'importazione è calcolata in funzione della quantità di prodotti di base che si considera utilizzata nella fabbricazione del prodotto trasformato o del prodotto concorrente impiegato come riferimento per i prodotti trasformati che non contengono cereali;

considerando che la campagna di commercializzazione 1985/1986 nel settore cerealicolo inizia il 1° agosto 1985 per i cereali diversi dal frumento duro; che, per detti prodotti, il Consiglio non ha ancora adottato i prezzi validi per la campagna citata; che la Commissione, nell'adempiimento dei compiti che le incombono in virtù del trattato, deve prendere le misure conservative indispensabili per garantire la continuità di funzionamento della politica agraria comune nel settore dei cereali;

considerando che, per assicurare la continuità di funzionamento del regime d'importazione per i cereali, è d'uopo basarsi, in sede di calcolo dei prelievi, sui prezzi fissati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2124/85⁽⁷⁾; che, dal 1° settembre 1985, tali prezzi vengono ritoccati mediante applicazione di importi identici alle maggiorazioni mensili fissate con regolamento (CEE) n. 1020/84:

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso, nonché alla fissazione anticipata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽⁹⁾, il prelievo così determinato dopo l'aggiunta dell'elemento fisso, valido in principio per un mese, è modificato quando il prelievo applicabile ai prodotti di base si discosta dalla media dei prelievi, computata nella maniera sopra descritta, di più di 3,02 ECU per tonnellata;

considerando che per taluni prodotti trasformati il prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione accordata ai prodotti di base in vista della loro trasformazione, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2744/75 e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1579/74; che il regolamento (CEE) n. 1921/75⁽¹⁰⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2415/75⁽¹¹⁾, ha previsto alcune misure transitorie per i prodotti amidacei;

considerando che l'elemento fisso del prelievo è stato definito dal regolamento (CEE) n. 2744/75; che, in virtù del regolamento (CEE) n. 2742/75⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3794/85⁽¹³⁾, per taluni prodotti trasformati, l'elemento mobile del prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa per i prodotti di base ai fini della loro trasformazione;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli stati africani, dei Caraibi, del Pacifico nonché dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁶⁾ GU n. L 181 del 13. 7. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1985, pag. 31.

⁽⁸⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

⁽⁹⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 195 del 26. 7. 1975, pag. 25.

⁽¹¹⁾ GU n. L 247 del 23. 9. 1975, pag. 22.

⁽¹²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57.

⁽¹³⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 20.

taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 692/86⁽²⁾;

considerando che, per quanto concerne i prodotti della sottovoce 07.06 A, il regolamento (CEE) n. 604/83 del Consiglio, del 14 marzo 1983, relativo al regime all'importazione applicabile dal 1983 al 1986 ai prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune⁽³⁾, ha fissato le condizioni in base alle quali il prelievo può essere uguale al 6 % ad valorem ed ha previsto a tale scopo la modifica della tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁴⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1418/76 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 63 del 5. 3. 1986.

⁽³⁾ GU n. L 72 del 18. 3. 1983, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Importi		
	Portogallo	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
07.06 A I	43,75	169,65 (1)	167,84 (1) (2)
07.06 A II	46,77	172,67 (1)	167,84 (1) (2)
11.01 C (2)	84,79	311,41	305,37
11.01 D (2)	155,28	301,82	295,78
11.01 E I (2)	6,04	290,24	284,20
11.01 E II (2)	3,02	164,07	161,05
11.01 F (2)	40,70	195,26	192,24
11.01 G (2)	3,02	172,11	169,09
11.02 A II (2)	94,04	305,54	299,50
11.02 A III (2)	84,79	311,41	305,37
11.02 A IV (2)	155,28	301,82	295,78
11.02 A V a) 1 (2)	6,04	255,30	249,26
11.02 A V a) 2 (2)	6,04	290,24	284,20
11.02 A V b) (2)	3,02	164,07	161,05
11.02 A VI (2)	40,70	195,26	192,24
11.02 A VII (2)	3,02	172,11	169,09
11.02 B I a) 1 (2)	73,02	274,46	271,44
11.02 B I a) 2 aa)	87,59	170,63	167,61
11.02 B I a) 2 bb) (2)	152,26	298,80	295,78
11.02 B I b) 1 (2)	73,02	274,46	271,44
11.02 B I b) 2 (2)	152,26	298,80	295,78
11.02 B II a) (2)	17,22	239,68	236,66
11.02 B II b) (2)	68,04	224,32	221,30
11.02 B II c) (2)	3,02	255,64	252,62
11.02 B II d) (2)	3,02	268,25	265,23
11.02 C I (2)	20,11	287,72	284,70
11.02 C II (2)	81,24	269,24	266,22
11.02 C III (2)	115,42	430,17	424,13
11.02 C IV (2)	135,68	265,93	262,91
11.02 C V (2)	3,02	255,64	252,62
11.02 C VI (2)	3,02	268,25	265,23
11.02 D I (2)	13,91	184,52	181,50
11.02 D II (2)	52,89	172,74	169,72
11.02 D III (2)	47,65	176,06	173,04
11.02 D IV (2)	87,59	170,63	167,61
11.02 D V (2)	3,02	164,07	161,05
11.02 D VI (2)	3,02	172,11	169,09
11.02 E I a) 1 (2)	47,65	176,06	173,04
11.02 E I a) 2 (2)	87,59	170,63	167,61
11.02 E I b) 1 (2)	93,54	345,34	339,30
11.02 E I b) 2 (2)	171,86	334,68	328,64
11.02 E II a) (2)	25,26	326,33	320,29
11.02 E II b) (2)	94,04	305,54	299,50
11.02 E II c) (2)	6,04	290,24	284,20
11.02 E II d) 1 (2)	70,03	332,49	326,45
11.02 E II d) 2 (2)	6,04	304,43	298,39
11.02 F I (2)	25,26	326,33	320,29
11.02 F II (2)	94,04	305,54	299,50
11.02 F III (2)	84,79	311,41	305,37
11.02 F IV (2)	155,28	301,82	295,78

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Importi		
	Portogallo	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.02 F V ⁽²⁾	6,04	290,24	284,20
11.02 F VI ⁽²⁾	40,70	195,26	192,24
11.02 F VII ⁽²⁾	3,02	172,11	169,09
11.02 G I	14,05	139,50	133,46
11.02 G II	6,04	124,46	118,42
11.04 C I	46,77	172,67	166,02 ⁽⁵⁾
11.04 C II a)	20,55	243,50	219,32 ⁽⁵⁾
11.04 C II b)	20,55	274,75	250,57 ⁽⁵⁾
11.07 A I a)	29,89	327,61	316,73
11.07 A I b)	25,08	247,54	236,66
11.07 A II a)	88,76	312,86 ⁽⁴⁾	301,98
11.07 A II b)	69,07	236,51	225,63
11.07 B	78,69	273,84 ⁽⁴⁾	262,96
11.08 A I	20,55	243,50	222,95
11.08 A II	84,87	270,15	239,32
11.08 A III	44,05	350,88	330,33
11.08 A IV	20,55	243,50	222,95
11.08 A V	20,55	243,50	111,47 ⁽⁵⁾
11.09	224,06	781,94	600,60
17.02 B II a) ⁽³⁾	96,72	387,53	290,81
17.02 B II b) ⁽³⁾	66,49	289,44	222,95
17.02 F II a)	96,72	401,38	304,66
17.02 F II b)	66,49	278,36	211,87
21.07 F II	66,49	289,44	222,95
23.02 A I a)	13,62	76,77	70,77
23.02 A I b)	22,33	157,64	151,64
23.02 A II a)	13,62	76,77	70,77
23.02 A II b)	22,33	157,64	151,64
23.03 A I	181,34	458,30	276,96

⁽¹⁾ Tale prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana a determinate condizioni.

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % in peso,
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

⁽³⁾ Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II.

⁽⁴⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

⁽⁵⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 486/85 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d'oltremare:

- radici d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 07.06 A;
- farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce 11.04 C;
- fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.08 A V.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1701/86 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 1986

che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1355/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione degli alimenti composti sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75; che l'incidenza sul costo di produzione di detti alimenti dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽⁴⁾, in funzione della media dei prelievi applicabili, nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione, alle quantità di prodotti di base che si considerano utilizzate nella fabbricazione di tali alimenti composti, la media essendo modificata in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'importazione per i prodotti di base in causa;

considerando che la campagna di commercializzazione 1985/86 nel settore cerealicolo inizia il 1° agosto 1985 per i cereali diversi dal frumento duro; che, per detti prodotti, il Consiglio non ha ancora adottato i prezzi validi per la campagna citata; che la Commissione, nell'adempimento dei compiti che le incombono in virtù del trattato, deve prendere le misure conservative indispensabili per garantire la continuità di funzionamento della politica agraria comune nel settore dei cereali;

considerando che, per assicurare la continuità di funzionamento del regime d'importazione per i cereali, è d'uopo basarsi, in sede di calcolo dei prelievi, sui prezzi fissati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2124/85⁽⁵⁾; che, dal 1° settembre 1985, tali prezzi vengono ritoccati mediante applicazione di importi identici alle maggiorazioni mensili fissate con regolamento (CEE) n. 1020/84;

considerando che il prelievo così determinato, dopo aggiunta dell'elemento fisso, è valido per un mese; che l'elemento fisso del prelievo è stato stabilito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2743/75;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli stati africani, dei Caraibi, del Pacifico nonché dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 692/86⁽⁷⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 272 dell'atto di adesione, durante la prima tappa, la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 applica all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 dal Portogallo il regime che essa applicava nei confronti del Portogallo prima dell'adesione; che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo⁽⁸⁾, questo stesso regime è applicabile anche in Spagna; che in base a tale regime occorre applicare un prelievo; che tale prelievo deve essere calcolato secondo le norme stabilite dal regolamento n. 156/67/CEE, tenendo conto della situazione dei prezzi del mercato in Portogallo; che, per quanto concerne le importazioni in Spagna, da tale prelievo deve essere detratto l'importo compensativo adesione applicabile tra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85⁽⁹⁾ del Consiglio,

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.

⁽⁴⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1985, pag. 31.

⁽⁶⁾ GU n. L 61 del 26. 2. 1986, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 63 del 5. 3. 1986.

⁽⁸⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.

⁽⁹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75 la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi		
		Portogallo	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
	Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 968/68, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II, e prodotti lattiero-caseari (delle voci o delle sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A o 21.07 F I) contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio :			
	non contenenti amido, o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore od uguale a 10 % :			
23.07 B I a) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	10,88	36,14	25,26
23.07 B I a) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	10,88	788,78	777,90
	il cui contenuto, in peso, di amido, è superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 30 % e :			
23.07 B I b) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	10,88	89,83	78,95
23.07 B I b) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	10,88	842,47	831,59
	il cui contenuto, in peso, di amido, è superiore al 30 % e :			
23.07 B I c) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	10,88	168,77	157,89
23.07 B I c) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	10,88	921,41	910,53

REGOLAMENTO (CEE) N. 1702/86 DELLA COMMISSIONE
del 30 maggio 1986
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1355/86⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1027/84⁽⁵⁾, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75⁽⁶⁾ ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che, in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per il malto si deve tener conto della situazione e delle prospettive di evoluzione a termine sul mercato mondiale, delle possibilità e delle condizioni di vendita dei cereali interessati e del malto; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre tener conto anche del quantitativo di cereali necessario per la fabbricazione

del malto, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1986.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10	5° term. 11
11.07 A I a)	0	0	0	0	0	0
11.07 A I b)	0	0	0	0	0	0
11.07 A II a)	0	0	0	0	0	0
11.07 A II b)	0	0	0	0	0	0
11.07 B	0	0	0	0	0	0

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	6° term. 12	7° term. 1	8° term. 2	9° term. 3	10° term. 4	11° term. 5
11.07 A I a)	0	0	0	0	0	0
11.07 A I b)	0	0	0	0	0	0
11.07 A II a)	0	0	0	0	0	0
11.07 A II b)	0	0	0	0	0	0
11.07 B	0	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1703/86 DELLA COMMISSIONE**del 30 maggio 1986****che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 12 al 18 maggio 1986**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1347/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, relativo alla concessione di un premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello nel Regno Unito ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2187/85 della Commissione, del 31 luglio 1985, che stabilisce le modalità di applicazione nel Regno Unito del premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1347/86 un importo equivalente a quello del premio variabile alla macellazione, concesso nel Regno Unito, viene riscosso sulle carni e preparazioni ottenute da animali che hanno beneficiato di tale premio, al momento della loro spedizione verso gli altri Stati membri o della loro esportazione verso i paesi terzi;

considerando che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2187/85, gli importi da riscuotere all'uscita dal territorio del Regno Unito sui prodotti indi-

cati nell'allegato di detto regolamento vengono fissati ogni settimana dalla Commissione;

considerando che è pertanto opportuno fissare gli importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal Regno Unito nel corso della settimana dal 12 al 18 maggio 1986,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1347/86, gli importi da riscuotere per i prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2187/85 che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 12 al 18 maggio 1986, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 12 maggio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. L 203 dell'1. 8. 1985, pag. 76.

ALLEGATO

Importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 12 al 18 maggio 1986

(in ECU per 100 kg peso netto)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo
1	2	3
ex 02.01 A II a) e ex 02.01 A II b)	Carni di bovini adulti, fresche, refrigerate o congelate : 1. Carcasse, mezzene e quarti detti compensati 2. Quarti anteriori e busti 3. Quarti posteriori e selle 4. altre : aa) Pezzi non disossati bb) Pezzi disossati	 26,26474 21,01179 31,51769 21,01179 35,98269
ex 02.06 C I a)	Carni di bovini adulti, salate o in salamoia, secche o affumicate : 1. non disossate 2. disossate	 21,01179 29,94180
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, contenenti carni o frattaglie di bovini adulti : aa) non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte : 11. contenenti in peso l'80 % o più di carni bovine, escluse le frattaglie ed il grasso 22. altri	 29,94180 21,01179

REGOLAMENTO (CEE) N. 1704/86 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 1986

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 1035/72, entro i limiti necessari per consentire un'esportazione economicamente importante, la differenza tra i prezzi praticati nel commercio internazionale per i prodotti contemplati in detto articolo e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2518/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che stabilisce nel settore degli ortofrutticoli le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2455/72⁽⁴⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione dei prezzi degli ortofrutticoli e delle disponibilità sul mercato della Comunità, da un lato, e dei prezzi praticati nel commercio internazionale, dall'altro; che si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) dello stesso articolo, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2518/69, i prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenuto conto dei prezzi che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione; che i prezzi nel commercio internazionale devono essere stabiliti tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo;

considerando che la situazione nel commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per un determinato prodotto secondo la sua destinazione;

considerando che i pomodori, le arance dolci fresche, i limoni freschi, le mele e le pesche delle categorie Extra I

e II delle norme comuni di qualità, le uve prodotte in serre o di pieno campo delle categorie Extra e I, le mandorle, le nocciole e le noci in guscio possono attualmente essere oggetto di esportazioni economicamente importanti;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1677/85⁽⁵⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati o alle sue prospettive di evoluzione, in particolare ai corsi e ai prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e nel commercio internazionale, conduce a fissare le restituzioni conformemente all' allegato al presente regolamento;

considerando che gli obblighi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione, del 29 novembre 1979, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 568/85⁽⁷⁾, possono essere resi meno gravosi in caso di esportazione verso i paesi terzi non europei; che, in tal caso, possono essere applicate le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2730/79;

considerando che, per la Spagna e il Portogallo, l'atto di adesione ha istituito un regime di transizione rispettivamente per fasi o per tappe; che, in particolare, per quanto concerne il regime applicabile alle esportazioni dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 verso la Spagna, l'articolo 141 prevede che, durante la prima fase, in linea di massima la Comunità non concede restituzioni all'esportazione; che, in virtù dell'articolo 146,

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.

⁽³⁾ GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 266 del 25. 11. 1972, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 65 del 6. 3. 1985, pag. 5.

il Regno di Spagna è autorizzato a mantenere, durante la prima fase, all'esportazione nei paesi terzi, il regime vigente prima dell'adesione per tali scambi, compresi gli aiuti e le sovvenzioni eventualmente concessi all'esportazione; che l'articolo 275 prevede una procedura speciale per la concessione delle restituzioni alle esportazioni della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 verso il Portogallo; che, a norma dell'articolo 283, la Repubblica portoghese è autorizzata a mantenere, durante la prima tappa, all'esportazione nei paesi terzi, il regime vigente prima dell'adesione per tali scambi, compresi gli aiuti o le sovvenzioni eventualmente concessi; che, stando così le cose, non è necessario prevedere restituzioni per tali esportazioni nel presente regolamento;

considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutti non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutti sono fissate agli importi di cui in allegato.
2. Le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2730/79 si applicano alle esportazioni di arance dolci, di limoni, di uva da tavola di pieno campo, di noci in guscio, di nocciole sgusciate e di mele la cui definizione figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutti

(ECU/100 kg peso netto)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare della restituzione (?)
ex 07.01 M	Pomodori delle categorie Extra, I e II	4,50
ex 08.02 A I	Arance dolci, fresche:	
	per le esportazioni delle varietà Biondo comune e Sanguigno comune, delle categorie Extra, I e II:	
	— verso i paesi o gli Stati ad economia pianificata dell'Europa centrale ed orientale e la Jugoslavia	8,00
	— verso le altre destinazioni	5,32
	per le esportazioni delle altre varietà delle categorie Extra, I e II:	
	— verso i paesi o gli Stati ad economia pianificata dell'Europa centrale ed orientale e la Jugoslavia	14,50
	— verso le altre destinazioni	9,67

<i>(ECU/100 kg peso netto)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare della restituzione ⁽²⁾
ex 08.02 C	Limoni freschi delle categorie Extra, I e II :	
	per le esportazioni verso :	
	— i paesi o Stati ad economia pianificata dell'Europa centrale ed orientale e la Jugoslavia	12,00
	— le altre destinazioni	8,00
ex 08.04 A I	Uve da tavola :	
	— fresche, prodotte in pieno campo, delle categorie Extra e I	4,84
	— fresche, prodotte in serra, delle categorie Extra e I	19,34
ex 08.05 A II	Mandorle sgusciate, escluse le mandorle amare	9,67
ex 08.05 B	Noci comuni in guscio	14,00
ex 08.05 G	Nocciolè in guscio	7,50
ex 08.05 G	Nocciole sgusciate	14,51
ex 08.06 A II	Mele delle categorie Extra, I e II, escluse le mele da sidro :	
	per le esportazioni verso :	
	— il Botswana, il Lesotho, lo Swaziland, la Zambia, il Malawi, il Mozambico, la Tanzania, il Kenia, il Ruanda, il Burundi, l'Uganda, la Somalia, il Madagascar, le Comore, l'isola Maurizio, il Sudan, l'Etiopia, la Repubblica di Gibuti, i paesi della penisola arabica ⁽¹⁾ , l'Iran, l'Irak, la Giordania	12,00
	— i paesi e territori africani, esclusi quelli sopra indicati e il Sudafrica, la Siria, i paesi ad economia pianificata dell'Europa centrale e orientale, la Jugoslavia, il Brasile, il Venezuela, la Bolivia, il Perù, il Panama, l'Ecuador, la Colombia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia, l'Austria, le isole Færøer, la Finlandia e la Groenlandia	4,00
ex 08.07 B	Pesche (escluse le pesche noci) delle categorie Extra, I e II :	
	— originarie della Grecia, per le esportazioni verso :	
	— i paesi o Stati ad economia pianificata dell'Europa centrale ed orientale, la Jugoslavia e i paesi della penisola arabica ⁽¹⁾	5,00
	— qualsiasi altra destinazione con esclusione della Svizzera e dell'Austria	3,32
	— originarie degli altri Stati membri, per le esportazioni verso qualsiasi destinazione diversa dalla Svizzera e dall'Austria	5,00

⁽¹⁾ Ai sensi del presente regolamento, sono considerati « paesi della penisola arabica » i seguenti paesi situati nella penisola e i territori che ne dipendono: l'Arabia Saudita, il Bahrein, il Qatar, il Kuwait, il Sultanato di Oman, gli Emirati arabi uniti (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaywayn, Fujayrah, Ras al-Kaymah), la Repubblica araba dello Yemen (Yemen settentrionale) e la Repubblica democratica popolare dello Yemen (Yemen meridionale).

⁽²⁾ Le restituzioni fissate nel presente regolamento non sono applicabili per le esportazioni :

- effettuate dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 verso la Spagna e il Portogallo ;
- effettuate dalla Spagna e dal Portogallo verso paesi terzi.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1705/86 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 1986

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5, prima frase,

visto il regolamento (CEE) n. 2768/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore delle carni suine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per la fissazione del loro importo⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la differenza tra il prezzo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento sul mercato mondiale e nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore della carne suina conduce a fissare la restituzione come segue;

considerando che alcune possibilità esistono attualmente per l'esportazione di suini vivi della sottovoce 01.03 A II b) e di alcuni prodotti della sottovoce 02.01 A III; che è opportuno fissare una restituzione per questi prodotti tenendo conto delle condizioni di concorrenza degli esportatori comunitari sul mercato mondiale;

considerando che, per i prodotti della sottovoce 02.06 B I è opportuno fissare la restituzione a un importo che tenga conto, da un lato, delle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati in questa sottovoce, e, dall'altro, dell'evoluzione prevedibile dei costi di produzione sul mercato mondiale; che è tuttavia opportuno assicurare la continuazione della presenza della Comunità nel commercio internazionale di taluni prodotti tipici italiani delle sottovoci 02.06 B I b) 1 e B I b) 5 aa);

considerando che, a causa delle condizioni di concorrenza in certi paesi terzi che sono tradizionalmente i principali importatori dei prodotti delle sottovoci ex 16.01 A e B, ex 16.02 A II e B III a) 2, è opportuno prevedere per questi prodotti un importo che tenga conto di questa situazione; che tuttavia è opportuno assicurare che la restituzione non

sia accordata solamente sul peso netto delle materie commestibili ad esclusione del peso della ossa eventualmente contenute nelle preparazioni;

considerando che, in mancanza di esportazioni economicamente importanti degli altri prodotti del settore della carne suina, non è opportuno prevedere una restituzione per questi prodotti;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2768/75, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 secondo la loro destinazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 617/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che, a motivo dell'adesione del Portogallo, stabilisce norme specifiche relative alle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine e modifica il regolamento (CEE) n. 150/86⁽⁴⁾, ha enunciato il principio secondo cui i prodotti del settore delle carni suine ed originari del Portogallo non devono beneficiare della concessione di una restituzione comunitaria;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La lista dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e l'importo di tale restituzione sono fissati in allegato.

2. La restituzione di cui al paragrafo 1 non è concessa alle esportazioni in Portogallo.

3. La restituzione di cui al paragrafo 1 non è concessa alle esportazioni di prodotti originari del Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 1986.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 46.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Ammontare delle restituzioni
		Peso netto
01.03	Animali vivi della specie suina : A. delle specie domestiche : II. altri : b) non nominati	10,00
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate : A. Carni : III. della specie suina : a) domestica : 1. Carcasse intere o mezzene 2. Prosciutti, anche in pezzi per le esportazioni verso : — gli Stati Uniti d'America e il Canada — le altre destinazioni 3. Parti anteriori o spalle, anche in pezzi per le esportazioni verso : — gli Stati Uniti d'America e il Canada — le altre destinazioni 4. Lombate, anche in pezzi per le esportazioni verso : — gli Stati Uniti d'America e il Canada — le altre destinazioni 5. Pancette, anche in pezzi per le esportazioni verso : — gli Stati Uniti d'America e il Canada — le altre destinazioni 6. altre : ex aa) disossate : (11) Prosciutti o lombate, anche in pezzi, scotennate e sgrassate, con uno spessore massimo di lardo di 3 millimetri, congelate o imballate sotto vuoto (a) per le esportazioni verso : — gli Stati Uniti d'America e il Canada — le altre destinazioni	28,00 6,00 28,00 5,00 28,00 6,00 28,00 4,00 22,00 6,00 40,00

		(ECU/100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Ammontare delle restituzioni
		Peso netto
02.01 (<i>segue</i>)	<p>(22) Parti anteriori o spalle, anche in pezzi, scotennate e sgrassate, con uno spessore massimo di lardo di 3 millimetri, congelate o imballate sotto vuoto (a) per le esportazioni verso : — gli Stati Uniti d'America e il Canada — le altre destinazioni</p> <p>(33) altri prosciutti, parti anteriori, spalle o lombate, anche in pezzi (a) per le esportazioni verso : — gli Stati Uniti d'America e il Canada — le altre destinazioni</p> <p>(44) Pancette, anche in pezzi, scotennate e sgrassate, con uno spessore massimo di lardo di 7 millimetri, congelate o imballate sotto vuoto (a) per le esportazioni verso : — gli Stati Uniti d'America e il Canada — le altre destinazioni</p> <p>(55) altre pancette, anche in pezzi, scotennate (a) per le esportazioni verso : — gli Stati Uniti d'America e il Canada — le altre destinazioni</p>	<p>5,00</p> <p>34,00</p> <p>5,00</p> <p>28,00</p> <p>5,00</p> <p>32,00</p> <p>4,00</p> <p>22,00</p>
02.06	<p>Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate :</p> <p>B. della specie suina domestica :</p> <p>I. Carni :</p> <p>a) salate o in salamoia :</p> <p>3. Prosciutti, anche in pezzi</p> <p>5. Lombate, anche in pezzi</p> <p>6. Pancette, anche in pezzi</p> <p>7. altre :</p> <p>ex aa) disossate :</p> <p>(11) Prosciutti, parti anteriori, spalle o lombate, anche in pezzi (a)</p> <p>(22) Pancette, anche in pezzi, scotennate (a)</p> <p>b) secche o affumicate :</p> <p>1. Prosciutti, anche in pezzi :</p> <p>(aa) Prosciutto di Parma, prosciutto di San Daniele (b)</p> <p>(bb) altri</p>	<p>32,00</p> <p>32,00</p> <p>20,00</p> <p>32,00</p> <p>20,00</p> <p>64,00</p> <p>47,00</p>

		(ECU/100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Ammontare delle restituzioni
		Peso netto
02.06 (segue)	4. Pancette, anche in pezzi	22,00
	5. altre :	
	ex aa) disossate :	
	(11) Prosciutto di Parma, prosciutto di San Daniele, anche in pezzi (b)	64,00
	(22) Prosciutti, parti anteriori, spalle o lombate, anche in pezzi (a)	47,00
ex 16.01	Salsicce, salami e simili, di carne, di frattaglie o di sangue, destinate all'alimentazione umana :	
	A. di fegato (f)	28,00
	B. altri (c) :	
	I. Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti (d) (f)	50,00
	II. non nominati (f)	34,00
ex 16.02	Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie, destinate all'alimentazione umana :	
	A. di fegato :	
	II. altre	24,00
	B. altre :	
	III. non nominate :	
	a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica :	
	2. altre, contenenti in peso :	
	aa) 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine :	
	11. Prosciutti o lombate (ad esclusione dei collari), anche in pezzi :	
	(aaa) non cotti ; miscugli di carne cotta e di carne non cotta (e) (g)	22,00
	(bbb) altre (g)	
	per le esportazioni verso :	
	— gli Stati Uniti d'America, il Canada e l'Australia	10,00
	— le altre destinazioni	45,00
	22. Collari o spalle, anche in pezzi :	
	(aaa) non cotti ; miscugli di carne cotta e di carne non cotta (e) (g)	22,00
	(bbb) altre (g)	
	per le esportazioni verso :	
	— gli Stati Uniti d'America, il Canada e l'Australia	9,00
	— le altre destinazioni	40,00

		(ECU/100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Ammontare delle restituzioni
ex 16.02 (segue)	33. altre :	Peso netto
	(aaa) non cotte ; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte (e) (g)	17,00
	(bbb) altre (g) per le esportazioni verso : — gli Stati Uniti d'America, il Canada e l'Australia — le altre destinazioni	8,00 28,00
	bb) 40 % o più e meno di 80 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine (g) per le esportazioni verso : — gli Stati Uniti d'America, il Canada e l'Australia — le altre destinazioni	7,00 22,00
	cc) meno di 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine (g)	10,00

- (a) I prodotti possono essere classificati in questa sottovoce solo se il loro stato permette l'identificazione della loro provenienza dai tagli primari citati.
- (b) Sono ammessi al beneficio di queste restituzioni solo i prodotti la cui denominazione è certificata dalle autorità competenti dello stato membro produttore.
- (c) La restituzione applicabile alle salsicce presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di detto liquido.
- (d) Il peso di uno strato di paraffina conforme agli usi commerciali viene considerato come facente parte del peso netto delle salsicce.
- (e) Sono considerati come « non cotti » i prodotti che non hanno subito un trattamento termico o che hanno subito un trattamento termico insufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e che presentano quindi tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando sono sezionati secondo un piano che passa per la loro parte più grossa.
- (f) Se le preparazioni alimentari composite (compresi i piatti pronti), che contengono salsicce, sono classificate, in base alla loro composizione, nella voce 16.01, la restituzione è concessa solo sul peso netto delle salsicce, delle carni o delle frattaglie, compreso il lardo ed i grassi di ogni natura o origine, contenuti in tali preparazioni.
- (g) La restituzione applicabile ai prodotti che contengono ossa è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di dette ossa.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1706/86 DELLA COMMISSIONE**del 30 maggio 1986****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1809/85 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1670/86⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1809/85 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 29. 6. 1985, pag. 77.

⁽⁴⁾ GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 54.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 maggio 1986, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:	
	A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati	47,33
	B. Zuccheri greggi	40,68 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92%. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92%, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1707/86 DEL CONSIGLIO**del 30 maggio 1986****relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a seguito dell'incidente verificatosi il 26 aprile 1986 nella centrale nucleare di Cernobil, si sono disperse nell'atmosfera considerevoli quantità di elementi radioattivi;

considerando che conviene sostituire le misure provvisorie adottate con il regolamento (CEE) n. 1388/86⁽¹⁾ con un regime che consenta di riprendere le importazioni a condizione che siano imposte tolleranze massime; che può tuttavia rivelarsi opportuno riesaminare tali tolleranze applicabili ai paesi terzi alla luce delle decisioni comunitarie in materia di tolleranze interne di contaminazione;

considerando che è compito della Comunità far sì che prodotti agricoli e trasformati destinati all'alimentazione umana che potrebbero essere contaminati vengano immessi nella Comunità soltanto secondo modalità comuni che tutelino la salute dei consumatori, preservino, senza compromettere indebitamente gli scambi tra la Comunità e i paesi terzi, l'unicità del mercato e impediscano deviazioni di traffico;

considerando che la riflessione scientifica sui livelli massimi di riferimento deve essere ancora approfondita, ma che conviene tuttavia fissare, per motivi e secondo procedure d'urgenza, tolleranze massime provvisorie la cui osservanza sia condizione per l'importazione dei prodotti in questione e sia oggetto di controlli da parte degli Stati membri,

considerando che, poiché il presente regolamento riguarda tutti i prodotti agricoli e trasformati destinati all'alimentazione umana, non occorre applicare nella fattispecie la procedura prevista all'articolo 29 della direttiva 72/462/CEE⁽²⁾;

considerando che l'osservanza delle tolleranze massime in questione dovrà essere oggetto di controlli adeguati e che la mancata osservanza di esse potrà essere penalizzata mediante divieti d'importazione;

considerando che occorre prevedere una procedura semplificata per apportare alle misure previste dal presente regolamento le precisazioni e gli adeguamenti che dovessero rivelarsi necessari;

considerando che l'adozione del presente regolamento nella sua forma attuale pare necessaria per soddisfare esigenze imperative ed immediate quali sono indicate nel terzo considerando,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento è applicabile ai prodotti di cui all'allegato II del trattato e ai prodotti contemplati dai regolamenti (CEE) n. 2730/75⁽³⁾, (CEE) n. 2783/75⁽⁴⁾, (CEE) n. 3033/80⁽⁵⁾ e (CEE) n. 3035/80⁽⁶⁾ originari dei paesi terzi, tranne ai prodotti che figurano nell'allegato.

Articolo 2

Fatte salve le altre disposizioni vigenti, l'immissione in libera pratica dei prodotti di cui all'articolo 1 è subordinata all'osservanza delle tolleranze massime stabilite all'articolo 3.

Articolo 3

Le tolleranze massime di cui all'articolo 2 sono le seguenti:

radioattività massima cumulata di cesio 134 e 137 non deve essere superiore a:

- 370 Bq/kg per il latte delle voci 04.01 e 04.02 della tariffa doganale comune, nonché per le derrate alimentari destinate all'alimentazione particolare dei lattanti durante i primi quattro a sei mesi di vita, sufficienti da sole per il fabbisogno nutritivo di questa categoria di persone e presentate al dettaglio in imballaggi chiaramente identificati ed etichettati come « preparazioni per lattanti »⁽⁷⁾,
- 600 Bq/kg per tutti gli altri prodotti interessati.

Articolo 4

1. Gli Stati membri procedono a controlli dell'osservanza delle tolleranze massime di cui all'articolo 3 per i prodotti di cui all'articolo 1 tenendo conto del livello di contaminazione del paese di origine. I controlli possono

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.

⁽⁵⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

⁽⁷⁾ Il livello applicabile ai prodotti concentrati o disidratati è calcolato sulla base del prodotto ricostituito pronto per il consumo.

⁽¹⁾ GU n. L 127 del 13. 5. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

comportare anche la presentazione di certificati di esportazione. Secondo i risultati dei controlli gli Stati membri prendono le misure necessarie per l'applicazione dell'articolo 2, compreso il divieto di immissione in libera pratica, caso per caso oppure in maniera generale per un prodotto determinato.

2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le informazioni relative all'applicazione del presente regolamento, in particolare i casi in cui le tolleranze massime non siano state osservate. La Commissione trasmette queste informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 5

Qualora si constatino casi di mancata osservanza delle tolleranze massime, si possono prendere le misure necessarie, secondo la procedura prevista all'articolo 6. Le misure possono andare fino al divieto di importazione dei prodotti originari del paese terzo in questione.

Articolo 6

1. Le modalità di applicazione del presente regolamento e le eventuali modifiche dell'elenco dei prodotti

non atti all'alimentazione umana che figurano nell'allegato sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68⁽¹⁾, che si applica per analogia.

2. A tale scopo è istituito un comitato ad hoc, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Nel comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

Articolo 7

Il presente regolamento scade il 30 settembre 1986.

Articolo 8

Il regolamento (CEE) n. 1388/86 è abrogato.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. van den BROEK

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 01.01 A III	Cavalli da corsa
04.05 B II	Uova sgusciate e giallo d'uova, non atti a usi alimentari (a)
ex 05.04	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, non commestibili, esclusi quelli di pesci
ex 05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, escluso il sangue commestibile di animali; animali morti dei capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana
07.05 A	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati, destinati alla semina (a)
10.01 A	Spelta destinata alla semina (a)
10.05 A	Granturco ibrido, destinato alla semina (a)
10.06 A	Riso destinato alla semina (a)
10.07 C I	Sorgo a grano ibrido, destinato alla semina (a)
12.01 A	Semi e frutti oleosi, anche frantumati, destinati alla semina (a)
12.03	Semi, spore e frutti da sementa (a)
15.01 A I	Strutto e altri grassi di maiale destinati a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a)
15.02 A	Sevi (della specie bovina e caprina) greggi, fusi od estratti a mezzo di solventi, destinati a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a)
15.03 A I	Stearina solare e oleostearina destinate a usi industriali (a)
15.03 B	Olio di sevo, destinato a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a)
15.05	Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina
15.07 B	Oli di legno della Cina, di abrasin, di tung, di oleococca, di oiticica; cera di mirica e cera del Giappone
15.07 C I	Olio di ricino destinato alla produzione dell'acido ammino-undecanoico per la fabbricazione di fibre tessili sintetiche o di materie plastiche artificiali (a)
15.07 D I	Altri oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a)
22.08 A	Alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico
38.19 Q	Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di lino (compresi gli sfilacciati)
57.01	Canapa (<i>Cannabis sativa</i>) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati)

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

LA COMUNITÀ EUROPEA — CARTA POLITICA

Stati membri, regioni e unità amministrative

La carta politica rappresenta i 12 paesi che costituiscono la Comunità europea dal 1° gennaio 1986: Belgio, Danimarca, Francia, Repubblica federale di Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, e mostra la loro suddivisione politica in regioni e unità amministrative (province, contee, ecc.) con i rispettivi capoluoghi.

L'odierna Comunità europea ha una superficie di 2,25 milioni di km² e una popolazione di 320 milioni di persone.

Un ampio riquadro con 105 grafici fornisce dati di base economici ed altri dati statistici sulla Comunità europea e sui suoi stati membri, nonché raffronti con l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti.

Formato: 75 × 105 cm

La carta piegata misura: 25 × 13 cm

Scala: 1 : 4 000 000 (1 cm = 40 km)

8 colori

Pubblicata in 9 lingue: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo e tedesco

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

250 FB 7 500 Lit

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

LE ATTREZZATURE DI PRODUZIONE DI AVANGUARDIA NELLA COMUNITÀ

Supplemento 6/85 al Bollettino delle Comunità europee

La presente comunicazione al Consiglio fa il punto delle conseguenze dell'automazione industriale. Essa si articola in due parti: la prima presenta la posizione della Commissione in merito alle attrezzature di produzione di avanguardia; la seconda consiste in un'analisi particolareggiata della situazione e delle prospettive del settore. Il documento fa seguito alla richiesta formulata dai ministri dell'industria nella riunione informale del 18 maggio 1984, a Parigi.

64 pagine

CB-NF-85-006-IT-C ISBN 92-825-5500-3

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: 100 FB, 3 100 Lit

**SISTEMA GENERALE DI RICONOSCIMENTO DEI DIPLOMI DI ISTRUZIONE
SUPERIORE**

Supplemento 8/85 al Bollettino delle Comunità europee

La proposta di direttiva oggetto del presente supplemento concretizza la volontà politica espressa dai capi di stato o di governo, in particolare a Fontainebleau nel giugno 1984, a Bruxelles nel marzo 1985 e a Milano nel giugno 1985, di reagire rapidamente alle attese dei popoli europei, consolidando la nozione di Comunità presso i cittadini.

12 pagine

CB-NF-85-008-IT-C ISBN-92-825-5757-X

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: 100 FB, 3 100 Lit

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo